

MLXXXII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Commemorazione dell'ex deputato Antonio Graziadei:		SCALFARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	46210
MARABINI	46194	LUZZATTO	46213
MONDOLFO	46195	ROCCHETTI	46214
GRAZIA	46195	SALVATORE, <i>Relatore per la maggioranza</i>	46216
LONGONI	46196	Interrogazione (Svolgimento):	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	46196	PRESIDENTE	46196, 46199, 46200
PRESIDENTE	46196	ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	46196 46200
Congedi	46192	ROBERTI	46199, 46200
Disegni di legge:		Nel XXIV anniversario della Conciliazione:	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	46192	BETTIOL GIUSEPPE	46193
(Non approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)	46193	PAJETTA GIAN CARLO	46193
(Trasmisione dal Senato)	46192	Votazione segreta dei disegni di legge:	
Proposte di legge:		Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2742);	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	46192	Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2743);	
(Annunzio)	46192	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2807);	
(Ritiro)	46193	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952. (2769);	
Proposta di legge (Svolgimento):			
PRESIDENTE	46217		
SAGGIN	46217		
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	46217		
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame)			
PRESIDENTE	46200, 46212		
PRETI	46200		
COPPI ALESSANDRO, <i>Presidente della Giunta</i>	46201		
BORIONI	46201, 46210, 46212		
CAPALOZZA	46203, 46215		
ASSENATO	46207, 46212		
FIETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	46209		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951. (2780);

Esecuzione dell'Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna concluso a Roma il 31 maggio 1949. (Approvato dal Senato). (2805) . . . 46217

La seduta comincia alle 16.

GIANNINI OLGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per ufficio pubblico, i deputati Gui e Moro Francesco.

(*I congedi sono concessi*).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (*Giustizia*):

Senatori CASATI ed altri: « Concessione di un contributo a favore del Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale, con sede in Milano » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3068);

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane » (2873) (*Con modificazioni*);

DE' COCCI ed altri: « Provvedimento a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie » (2705);

« Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4823 retrostante all'ex caserma Bianchini di Napoli » (3106);

dalla VI Commissione (*Istruzione*):

BELLONI ed altri: « Per una graduatoria suppletiva del concorso magistrale a favore

dei reduci e combattenti, di cui all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 8 luglio 1947, n. 8720-50 » (1942) (*Con modificazioni*);

« Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3014);

dalla VIII Commissione (*Trasporti*):

« Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (2662) (*Con modificazioni*);

« Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A » (3067);

« Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale » (*Approvato dal Senato*) (3102).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato da quella VI Commissione:

« Aumento da tre ad otto milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di Studi Romani » (2751).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione che già lo ha avuto in esame.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Carignani, Giordani, Stuanì, Vigorelli, Tanasco, Marazza, Russo Perez, Maglietta, Viola, Colasanto, Ghislandi, Carron, Riva, Lupis e Borellini Gina:

« Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie mutilati ed invalidi di guerra » (3185);

dal deputato Pietrosanti:

« Modifiche all'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei Commissari di leva » (3186);

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

dai deputati Morelli e Cappugi:

« Istituzione di un ruolo organico dei direttori di aeroporto civile » (3187);

dai deputati Longo, Audisio, Grifone, Natoli, Miceli, Venegoni, Di Donato, Maglietta, Polano, Di Mauro, Coppi Ilia, Bianco, Dal Pozzo, Cremaschi Olindo, Natali Ada, Iotti Leonilde, Torretta, Calasso, Saccenti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Lozza, Bellucci, Marabini, Lombardi Carlo, Cavazzini, Pelosi, Gallo Elisabetta, Farini, Montelatici, Beltrame, Floreanini Della Porta Gisella, Giolitti e Fittaioli Luciana:

« Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni » (3188).

Saranno stampate e distribuite. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Altra proposta di legge è stata presentata dai deputati Tesauero, Cremaschi Carlo e Moro Aldo:

« Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza » (3189).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Colitto ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1952, n. 158, riguardante il riordinamento del casellario giudiziario » (3031).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Non approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione (Istruzione) ha deliberato, nella sua riunione di stamane in sede legislativa, di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge:

« Istituzione del diritto di ingresso alla zona archeologica di Sirmione denominata « Grotte di Catullo » e al parco annesso » (2387).

Il disegno di legge è stato, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Nel XXIV anniversario della Conciliazione.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Mi siano concessi, onorevoli colleghi, alcuni istanti per ricordare la solennità civile che oggi il popolo italiano festeggia, quella della conciliazione tra lo Stato e la Chiesa, la data dell'11 febbraio 1929, che ha chiuso un dissidio di cinquanta anni nelle coscienze politiche degli italiani. E sia concesso a me di ricordare questa data con coscienza democratica, con coscienza democratica di cattolico che trova la sua base nei valori spirituali professati dal cristianesimo, perché per noi cattolici la pace tra lo Stato e la Chiesa è il presupposto di ogni azione politica e democratica che voglia veramente operare in estensione e in profondità.

Dare a Dio quel che è di Dio, dare a Cesare quel che è di Cesare: indipendenza e libertà per la Chiesa, indipendenza e libertà per lo Stato, indipendenza dell'esercizio del potere spirituale per la Chiesa, autonoma responsabilità nelle cose politiche per lo Stato e per i partiti politici.

Onorevoli colleghi, nella nostra coscienza democratica, noi consideriamo la libertà religiosa il presupposto di tutte le libertà, anche politiche, senza le quali non v'è possibilità di convivenza civile.

Cento anni or sono, un grande profeta della libertà d'Italia, Giuseppe Mazzini, lanciava il suo grido di « Dio e popolo ». Noi raccogliamo questo grido del grande profeta dell'indipendenza italiana e, interpretandolo con sentimento e con contenuto cristiano, possiamo democraticamente celebrare la grande data che ha dato veramente l'Italia a Dio e Dio all'Italia. (*Applausi al centro e a destra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Non credevo che oggi si sarebbe commemorata questa data. Comunque, poiché è stato fatto, colgo l'occasione per fare un augurio: ed è che le autorità religiose considerino loro dovere non ingerirsi, come non spetta loro e come esse stesse hanno dichiarato non spetti, nella vita politica del nostro paese. (*Commenti al centro e a destra*). E mi auguro che esse ricordino questo soprattutto nella prossima campagna elettorale, che pare invece preoccuparle più del dovuto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

**Commemorazione dell'ex deputato
Antonio Graziadei.**

MARABINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARABINI. Onorevoli colleghi, sinceramente avrei preferito che a commemorare il caro compagno scomparso, onorevole Antonio Graziadei, improvvisamente deceduto ieri mattina a Nervi, si fosse levata da questa parte della Camera, dal gruppo al quale mi onoro di appartenere, una voce molto più autorevole. Ma si è voluto che parlasse, nella mia modesta persona, anche il ricordo che in questa Camera rappresento, gli elettori che mandarono alla Camera l'amato compagno scomparso, ininterrottamente per cinque legislature; che parlasse insomma chi di Antonio Graziadei è il compagno, l'amico, il cittadino che più di ogni altro ha potuto seguirne l'attività indefessa, spesa per l'elevamento delle masse operaie e contadine della sua e della mia Imola.

Il nostro Tonino, come lo chiamavano i nostri braccianti, le nostre mondine e i nostri contadini, nacque a Imola il 5 gennaio 1873 da famiglia conservatrice, da famiglia di nobili. Ma Tonino, fin da giovane, fatto cosciente dal contatto assiduo che aveva cercato col mondo del lavoro, spintovi da un sentimento di giustizia umana, conobbe le ingiustizie sociali, le sofferenze delle masse lavoratrici e ben presto ne sposò la causa.

Fu illuminato anche dalle predicazioni di Andrea Costa, di cui fu discepolo devoto. Ruppe con la società nella quale era stato allevato, ruppe coi falsi preconcetti aristocratici di una nobiltà feudale per inserirsi intensamente in un'altra nobiltà, nella nobiltà della famiglia dei lavoratori, del progresso sociale e dell'emancipazione delle masse sfruttate.

Tonino Graziadei ancora giovane entrò nel 1893 nel partito socialista, cioè un anno dopo la sua fondazione. Nel 1921 fu uno dei fondatori del nostro glorioso partito comunista. Entrò nella famiglia dei lavoratori con entusiasmo e con entusiasmo operò. Egli, ricordando quei tempi lontani, ma sempre vivi nella nostra memoria e sempre gloriosi per le lotte allora combattute dai nostri forti lavoratori dei campi, ebbe a dire, entrando a far parte del partito socialista e a contatto con la massa dei lavoratori: sentivo la gioia di vivere e la soddisfazione impareggiabile di cominciare a lavorare per una grande causa.

E così fu. La sua fu veramente passione. Non vi fu lotta dei lavoratori che non avesse

in Tonino Graziadei il collaboratore più assiduo; non vi fu agitazione di mondine, di braccianti e di contadini lavoratori alla quale Tonino Graziadei non fosse presente per incoraggiarli con la sua esperienza di profondo conoscitore di questioni contadine, alla quale non fosse presente con la sua azione parlamentare a difendere il diritto dei diseredati. Lo vidi e lo videro sempre in mezzo a loro le mondine di Portonovo, di Conselice, di Molinella, di Massa Lombarda; lo videro sempre in mezzo a loro i mezzadri e i braccianti della bassa imolese, del basso bolognese e del ravennate. Arrivava con il suo cavallo d'acciaio, il cavallo dei nostri braccianti: la bicicletta, percorrendo chilometri e chilometri pur di essere presente in mezzo a queste masse che erano in lotta per la conquista del pane quotidiano.

Egli contribuì a realizzare la grande missione di pacificazione iniziata da Andrea Costa fra i lavoratori socialisti e repubblicani della Romagna nei conflitti di lavoro, allora talvolta sanguinosi, che si succedevano per la incomprensione fra i dirigenti nel condurre la lotta contro un giusto e comune obiettivo. L'opera di pacificazione di Andrea Costa prima e di Antonio Graziadei dopo portò dei frutti lusinghieri. La pacificazione fu intrapresa non solo attraverso le vie del sentimento di fratellanza, ma attraverso un sereno studio dei rapporti degli interessi esistenti fra categoria e categoria di lavoratori, nel porre e nel risolvere i problemi del lavoro mediante la formazione dell'alleanza operaia e contadina capace di individuare il vero unico nemico della classe lavoratrice.

Insieme con Giuseppe Massarenti ed Anselmo Marabini fu uno dei protagonisti della grande agitazione agraria del bolognese nel 1919-20, che iniziò la battaglia per intaccare ed annientare i resti semifeudali nelle nostre campagne e contro la rendita parassitaria dei grandi agrari, che intralciavano ed inceppavano il rifiorire e il progredire della nostra agricoltura e il miglioramento delle classi lavoratrici.

Non può quindi meravigliare se allorché Andrea Costa, pioniere ed apostolo del socialismo, scomparve, con il compianto generale, dalla scena politica, Tonino Graziadei fu chiamato dall'unanime consenso dei lavoratori imolesi a succedergli sul seggio parlamentare. Egli fu poi rieletto per altre 4 legislature successive. Prese posto su questi banchi ininterrottamente dal 1910 al 1924, cioè fino al giorno in cui la tirannia fascista

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

cacciò dal Parlamento i deputati antifascisti e il fascismo condannò Tonino Graziadei al confino.

Durante le cinque legislature fu deputato di Imola; poi con l'avvenuto suffragio universale e con l'eliminazione del collegio uninominale, fu deputato delle province di Bologna e di Genova.

L'azione di sviluppo del partito socialista nell'Imolese era talmente forte, che nelle elezioni del 1914 Tonino Graziadei non ebbe competitori e riuscì con votazione plebiscitaria. Nella penultima legislatura, prima del fascismo, fu eletto contemporaneamente a Bologna e a Genova, e optò per Genova.

Tonino Graziadei, anche quando nello studio delle teorie marxiste ebbe esitazioni, mai un sol momento pensò di nuocere all'unità del partito che amava profondamente. Al contrario, il suo attaccamento al partito fu costante anche durante la dittatura fascista che lo perseguitò. Egli fu privato dell'insegnamento universitario, dove godeva grandi simpatie per la sua cultura e la sua grande competenza. Fu privato del mandato politico e fu sorvegliato dalla polizia con una severità resa maggiore dal confino. Fu impossibilitato a qualsiasi attività esterna. Colpito negli ultimi anni da una lunga e grave infermità, passò la maggior parte dell'epoca fascista in un isolamento quasi completo. Ciò nonostante, dopo la liberazione, alla ripresa del nostro movimento, malgrado i malanni e l'età avanzata, volle riprendere contatto con le masse lavoratrici più progredite del nostro paese. Egli fu nominato consulente nella commissione agraria. Ovunque fosse richiesta la sua opera, egli era sempre presente. Partecipò attivamente alle ultime battaglie elettorali.

Uomini come Tonino Graziadei onorano il nostro partito e la nostra nazione. Questi uomini non possono essere dimenticati. Tonino Graziadei non sarà dimenticato. Egli vivrà sempre nel nostro pensiero, quale esempio di fedeltà e di abnegazione per le lotte combattute per l'emancipazione del lavoro. Vada al nostro Tonino, al caro scomparso, l'addio estremo e reverente del nostro gruppo parlamentare, dei suoi compagni di lotta e di fede. Vada ai familiari il nostro profondo cordoglio; e la stima di cui il caro compagno scomparso era circondato da tutti rappresentanti per loro il massimo conforto.

MONDOLFO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONDOLFO. Come amico personale e come compagno di lotta nel partito socialista

italiano per lunghi anni, io mi associo personalmente e a nome dei miei amici del gruppo parlamentare socialdemocratico alla commemorazione di Tonino Graziadei. Lo chiamavamo tutti Tonino un po' per la sua figura esile e mingherlina, ma specialmente per il suo carattere gioviale che lo faceva sembrare quasi un ragazzo, anche quando egli era salito avanti negli anni.

Ricevevo proprio poche settimane addietro una sua lettera che accompagnava l'invio dell'ultimo suo volumetto sul plusvalore e pluslavoro, segno di quella ininterrotta operosità che egli aveva dedicato alla elaborazione critica della dottrina socialista. Aveva per lunghi anni partecipato, come attivo collaboratore, alla *Critica sociale* di Filippo Turati, per la quale serbava ancora affetto, per cui l'invio di quell'opuscolo che prima ho ricordato era fatto appunto perchè di esso si parlasse nelle colonne di *Critica sociale*.

Fu uomo di intelligenza veramente singolarissima, originale, che alla originalità congiungeva anche la profondità degli studi, sicché fu uno di quelli che allo studio del marxismo e alla elaborazione dottrinale del cosiddetto socialismo scientifico o comunismo critico, portò in Italia la più seria ed effettiva elaborazione.

Anche come parlamentare egli ebbe una parte notevolissima nell'attività della Camera dei deputati. A lui vada, insieme con il nostro affettuoso ricordo, il vivo rimpianto per la scomparsa di un uomo che avrebbe potuto ancora dare prova della sua operosità nel campo degli studi e nel campo delle lotte politiche.

GRAZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIA. A nome del gruppo parlamentare del partito socialista italiano, al quale ho l'onore di appartenere, mi associo con sentimento di fraterno cordoglio al lutto che ha colpito il partito comunista italiano e la classe lavoratrice del nostro paese per la scomparsa di Antonio Graziadei.

Nato da nobile famiglia, laureato in legge, professore di scienza delle finanze e di diritto finanziario, a venti anni, abbandonata la classe privilegiata alla quale per censo apparteneva, aderiva al partito socialista italiano che un anno prima — nel 1892 — si era costituito a Genova, ed abbracciava da allora, rimanendovi fedele per tutta la sua esistenza, la causa della classe operaia, ponendosi con dedizione assoluta al suo servizio con il vivissimo suo ingegno e con la scienza di cui fu cultore e maestro.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Docente di economia politica all'Università di Cagliari prima, e, poi, a quella di Parma, egli il 18 aprile 1904, inaugurava i suoi corsi all'ateneo di Cagliari con una prolusione sul movimento operaio. E rivolgendosi ai giovani, appartenenti alla stessa classe privilegiata dalla quale egli proveniva, raccomandava loro di trarre dal culto dell'economia politica una forza intellettuale ed una forza morale. « Una forza intellettuale — egli diceva — perché acquisiteste conoscenze, col sussidio delle quali potrete più utilmente ottemperare ai doveri ed affrontare le responsabilità che vi sono imposte dalla vostra stessa posizione sociale. Una forza morale — affermava ancora — perché ne ricaverete una tranquilla e virile fiducia nei permanenti benefici della libertà ».

Chiamato dagli operai e dai contadini dell'imolese, in seguito alla morte di Andrea Costa, a sostituirlo in Parlamento, Antonio Graziadei ne fu degno continuatore; e a rappresentare gli interessi dei lavoratori nel Parlamento italiano, egli fu riconfermato continuamente fino alla XXVII legislatura, quando, nel 1926, il regime fascista lo dichiarò, insieme con i suoi compagni di opposizione e di lotta, decaduto.

Riconquistata il nostro paese la libertà nel 1945, il primo Parlamento consultivo lo ebbe tra i suoi più autorevoli rappresentanti, e coloro tra noi che ebbero la fortuna di essergli vicino e di averlo maestro sanno, con senso di vivo dolore, come con la sua perdita ci venga a mancare il contributo della sua vivace e profonda intelligenza, l'apporto della sua grande cultura.

Egli che tutta la vita dedicò alla classe lavoratrice e che conobbe la persecuzione del regime fascista — prima con la violenza fisica, poi con la persecuzione poliziesca — rimane per noi tra gli esponenti più vivi e più appassionati che, in difesa delle classi diseredate del nostro paese, hanno profuso ogni ricchezza, ogni tesoro umano:

In nome del gruppo al quale ho l'onore di appartenere, in nome dei lavoratori emiliani e romagnoli, che qui rappresento, saluto lo strenuo loro difensore, l'uomo di grande cultura e il valoroso scienziato che ha creduto nel socialismo, che si è battuto strenuamente perché il socialismo divenga, anche per tutti i diseredati e per tutti i lavoratori del nostro paese, una solare realtà.

LONGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGONI. A nome del gruppo democratico cristiano, mi associo alle parole di cordo-

glio pronunciate in quest'aula in commemorazione della nobile figura di Antonio Graziadei.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa reverente al cordoglio della Camera per la morte di Antonio Graziadei, che fu illustre studioso, scienziato, ed esempio di correttezza e coerenza politica.

PRESIDENTE. Sono certo di interpretare il sentimento della intera Camera dei deputati, esprimendo le più vive condoglianze alla famiglia di Antonio Graziadei, professore, parlamentare illustre, uomo di scienza, che fino all'ultimo ha onorato il Parlamento e il paese. (*Segni di generale consentimento*).

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente interrogazione dell'onorevole Roberti, a lui diretta, della quale il Governo riconosce l'urgenza:

« Per conoscere quali immediati provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte all'exasperato stato d'animo dei detenuti politici dei penitenziari di Procida e di Pozzuoli i quali, spinti alla disperazione dalla piena indifferenza delle autorità nei confronti della situazione tragica in cui versano essi personalmente e le loro famiglie, hanno iniziato, da ventiquattr'ore, uno sciopero collettivo della fame, dichiarando la loro decisione di lasciarsi morire lentamente se non verrà risolta la loro dolorosa posizione ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole interrogante della presentazione di questa interrogazione, e ringrazio l'onorevole Presidente di avere aderito alla mia richiesta di rispondere ad essa prontamente.

L'episodio al quale l'interrogazione si riferisce ha avuto, ai fini di una evidente speculazione politica, tale risonanza amplificata che il Governo non può non essere lieto di essere messo in grado, da questa alta tribuna, di precisare fatti, intendimenti e responsabilità, sicché la pubblica opinione non sia ingannata da deformazioni interessate.

In che cosa consistono i fatti di cui si discute, è noto. Un certo giorno è stata lan-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

ciata la notizia, completamente infondata, della intenzione del ministro di grazia e giustizia di proporre un'amnistia. In concomitanza con questa notizia tendenziosa, veniva, su di un giornale più o meno apertamente nostalgico, pubblicata una lettera relativa ad un gruppo di detenuti di Procida. In quasi completo sincronismo questo gruppo di detenuti iniziava lo sciopero della fame. Manifestazioni analoghe si avevano successivamente in altre carceri: a Palermo, dove lo sciopero era iniziato da ben 600 detenuti per reati comuni; a Pozzuoli, a Viterbo, a Civitavecchia, a Soriano al Cimino; ma ivi l'opera di persuasione svolta dal personale delle carceri o da magistrati fece sì che lo sciopero prontamente avesse termine.

Solo a Procida, i detenuti insistevano nel loro atteggiamento, tanto che fu necessario trasportarne sette all'ospedale di Loreto in Napoli, e altri sette all'infermeria del carcere di Poggioreale. Due restavano a Procida, e dopo la partenza dei compagni desistevano spontaneamente dal continuare lo sciopero. Anche gli altri, in seguito all'esortazione di un parlamentare, hanno cessato dalla loro manifestazione. Sicché oggi lo sciopero è ovunque terminato. Echi però si sono avuti nel paese, attraverso una intensa campagna di stampa, ed attraverso altre singolari manifestazioni. In una città della Calabria, per vero, taluni ufficiali aderenti ad un partito politico si sono offerti come ostaggio; sistema che quegli ufficiali possono ricordare magari con compiacente nostalgia e come proprio di quei commilitoni che così largo uso ne facevano, sistema tuttavia che non può essere ritenuto degno di un popolo civile. E, ieri l'altro, qui a Roma un gruppo di ragazzi — uso espressamente la parola « ragazzi » perché dagli accertamenti della polizia è risultato che la maggior parte di essi non erano studenti universitari, non solo, ma non erano neppure giunti alla maturità — hanno invaso la sede di una facoltà dell'università di Roma.

Di fronte a tutte queste manifestazioni, sia a quelle dei detenuti, sia a quelle istigatrici e fiancheggiatrici all'esterno, tengo a dichiarare che nessun governo potrebbe pensare a prendere qualsiasi provvedimento sotto simili pressioni.

L'onorevole interrogante ha — se non vado errato — dato, in tempi non lontani, adesione a concezioni politiche che esasperavano il principio dell'autorità dello Stato, nè credo che, oggi, sia molto lontano da tali concezioni. Ma anche senza tali esasperazioni, io sono

certo che non può non ritenere inammissibile che con forme di violenza morale si pensi di andare contro quella che è l'autorità non di un governo, ma della giustizia, e si pensi con simili metodi di poter ottenere che siano messi nel nulla giudicati, e presi provvedimenti di clemenza, che non trovano la loro giustificazione.

Ad ogni modo, quale sia l'opinione dell'onorevole interrogante, io debbo formalmente dichiarare che simili metodi non potranno mai influire sulle mie determinazioni. Credo che tutti debbano darmi atto degli sforzi che ho compiuto per migliorare le condizioni dei detenuti; dello spirito col quale io assolvo questo che sembra il più ingrato ma che considero il più nobile dei compiti; della larga comprensione con la quale ho esaminato le singole posizioni ai fini della concessione di grazia e diliberazione condizionale. Sto facendo indagini sugli effetti di questa maggiore larghezza, non con l'intento di fare un passo indietro, ma con la speranza di poter fare ulteriori passi verso una larghezza ancora maggiore.

Ma, nonostante questo mio spirito, io debbo dichiarare che non posso considerare senza doverosa reazione fenomeni di indisciplina individuale e collettiva nelle case di pena.

Io posso anche ammettere e riconoscere come giustificato lo sciopero della fame per richiamare l'attenzione degli organi di vigilanza e del ministro per abusi od inconvenienti; ma uno sciopero della fame diretto ad imporre al Governo di prendere determinati provvedimenti resterà sempre senza effetto. Potrà eventualmente peggiorare la situazione di chi vi partecipa, ai fini della valutazione della sua condotta individuale, ma non avrà altra conseguenza. È bene che ciò sappiano i detenuti e quanti all'esterno hanno la responsabilità della istigazione allo sciopero stesso o alla sua continuazione.

L'onorevole interrogante nel chiedere quali immediati provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte all'esasperato stato d'animo dei detenuti politici dei penitenziari di Procida e di Pozzuoli, « spinti dalla piena indifferenza delle autorità nei confronti della situazione tragica », ecc., ha avuto, io penso, l'intenzione di portare anche sul piano politico la questione; e su un piano politico di sfruttamento è stata portata dai soliti giornali di una certa parte politica. Desidero anche su questo piano, ad evitare deformazioni tendenziose della verità, rispondere all'onorevole interrogante.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Devo, innanzitutto, smentire nella maniera più assoluta che tra gli scioperanti di Procida vi fossero detenuti in seguito a condanna di un tribunale alleato; ciò è completamente falso. Tutti gli scioperanti di Procida sono stati condannati da autorità giudiziarie italiane. E devo ricordare dati e cifre, che altra volta sono stati ricordati, ma che si ha il torto di voler dimenticare.

Le persone, nei confronti delle quali è stato iniziato procedimento per collaborazionismo, sono state 43 mila circa; di queste sono state prosciolte per amnistia ben 23 mila, per altri motivi 14 mila; sono state condannate 5.928. Di questi condannati sono stati liberati immediatamente, per effetto dell'applicazione del decreto di amnistia o di indulto del 22 giugno 1946, 2.231. I rimanenti condannati, salvo i latitanti, che sono 334, usufruirono, oltre che dei benefici del predetto decreto del 1946, anche degli altri successivamente emanati, in numero di 3.363. Provvedimenti individuali di clemenza a favore dei condannati, quando la pena non fu interamente estinta per provvedimento generale di condono, 139; provvedimenti di liberazione condizionale, emanati a favore dei condannati, 696. Cosicché risultano tuttora detenute 266 persone in espiazione di pena e 47 persone come giudicabili. Vi sono, a parte, 334 latitanti e 67 giudicabili latitanti. Ma nei confronti dei latitanti è evidente che non può essere preso, senza venir meno a rigorosi principi di giustizia e alla doverosa imposizione del rispetto della legge, nessun provvedimento di clemenza.

Di fronte a queste cifre domando all'onorevole Roberti come si fa a negare che da parte della Repubblica democratica vi sia stato uno sforzo, anche eccessivo, verso una effettiva pacificazione per spezzare la spirale dell'odio.

In un articolo, sereno e meritevole di pacata risposta, di persona che ebbe responsabilità di governo nella repubblica di Salò, ci è stato fatto carico di non aver compiuto un ultimo passo.

Ma noi dobbiamo chiedere alle persone in buona fede: quale è stata la risposta a queste prove di volontà di distensione, di volontà di pacificazione?

Noi abbiamo visto, in risposta a tutto ciò, rinascere il metodo di un tempo: della contumelia volgare, della minaccia, dell'incitamento all'odio e del disprezzo verso gli uomini della democrazia, verso l'antifascismo, verso la stessa Resistenza. (*Applausi al centro e a destra*).

La democrazia ha dimostrato il suo intendimento di pacificazione: è apparsa questa

intenzione una debolezza e se ne è approfittato, se ne è abusato in taluni casi, fino al punto da giungere a forme stomachevoli.

Ma non è questo il solo motivo che trattiene dal pensare a provvedimenti di carattere generale; è il pensiero che, in taluni casi, provvedimenti di eccessiva clemenza suonerebbero offesa ai nostri morti, ai nostri martiri, più eroici e più puri. (*Approvazioni al centro e a destra*).

Perché, onorevole Roberti, oggi il problema non è più di quantità, è problema di qualità. Io non avrei voluto portare la discussione su questo terreno, per riguardo agli stessi detenuti; ma, poiché taluni di questi detenuti sono stati fatti passare per eroi e martiri, io ho l'obbligo di dire chi essi sono. (*Approvazioni al centro e a destra*). Non farò il nome se non di uno solo, di Amleto Poveromo, che coronava la collana di precedenti penali con l'uccisione mediante colpo di lima sotto la mammella di Giacomo Matteotti. Egli è uno degli scioperanti di Procida. Ed accanto a lui vi sono due altri membri della banda Carità, prima, e della banda Koch poi. (*Commenti*).

Mi sia consentito di leggere poche righe di atti processuali. Non faccio i nomi degli imputati. Uno, dopo aver detto a quanti interrogatori presenziò colpendo brutalmente i prigionieri nella pensione *Oltremare*, concorse a percuotere il Perfetti, come questi ha riferito in istruttoria e come ha confermato, seppure con pietose attenuazioni, in udienza. E gli atti continuano: « In udienza Civelli Cesare lo indica fra i più feroci, fra coloro che lo percossero, aggiungendo che giunse al punto di colpirlo sui piedi con un martello, tanto da suscitare le rimostranze di una delle donne del reparto, che vi si trovava presente. « Picchiatore spietato e feroce » lo definiscono nelle loro deposizioni il Solineri ed il Ruffolo. Lo stesso Ruffolo ha riferito che nel maggio 1944, rinchiuso in una cella della pensione *Jaccarino* sita nel sottotetto, perciò caldissima in quel periodo, provvide a distaccare la reticella che chiudeva l'unica finestra in modo da far entrare un po' d'aria, ma l'imputato la fece rimettere subito a posto ». Questo è uno degli « eroi » di Procida, come sono definiti dai giornali del Movimento sociale italiano. (*Commenti al centro e a destra*).

Dopo altre prodezze di questo detenuto, si dice: « Nel maggio dello stesso anno partecipò alla feroce bastonatura di Luigi Pinto. Questi, nell'udienza del 17 luglio, ha riferito che ad un cenno di..., questi agenti gli salta-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

rono addosso. Il più feroce di tutti fu il... (ometto sempre il nome), che lo spinse con le spalle contro il muro e lo massacrò di colpi, con la tecnica usata dai pugilatori. Massacrato a sangue, fu costretto a pulire il pavimento con i gomiti». Si citano poi vari altri casi di bastonature e di torture inflitte da questo imputato, che faceva sedere i prigionieri su una sedia, legandovi le loro gambe e comprimendo loro la colonna vertebrale affinché si decidessero a parlare. Ripartì con... (e seguono i nomi di altri imputati) la somma di lire 55 mila, offerta o versata da... quale compenso per coloro che in un certo modo si erano interessati della sua liberazione, dopo l'orribile massacro da lui subito nei primi giorni dell'aprile 1944 nella pensione *Oltremare*. A Firenze partecipò a saccheggi in casa di ebrei: fu visto in possesso di gioielli e di pellicce di valore, che portava in regalo alla madre e all'amante. (*Commenti al centro, a destra e all'estrema sinistra*). Per una sua delazione venne arrestato il cittadino americano William..., poi deceduto in un campo di eliminazione in Germania».

Questi sono gli «eroi» del penitenziario di Procida; ma non si tratta soltanto dei detenuti del penitenziario di Procida, bensì anche dei reclusi di altri penitenziari. Purtroppo, io debbo leggere questi fascicoli.

In uno di questi fascicoli ho trovato scritto che un detenuto custodiva un quaderno, ed in ogni pagina di questo quaderno era una fotografia di un partigiano ucciso, con le relative annotazioni: ve ne erano ben 52. (*Commenti al centro, a destra e all'estrema sinistra*).

Di un altro ho trovato scritto: «La sua attività criminosa culmina nelle sevizie dei prigionieri, sevizie che egli esegue con cinica crudeltà, anche quando gli si vieta espressamente di farlo. I modi di sevizare e torturare mutano secondo i soggetti sottoposti e gli scopi che gli autori si prefiggono e l'odio e la faziosità che li muove. Vi è tutta una gamma di forme, che va dalle percosse alla raffinatezza delle catenelle strette intorno ai polsi, ai cerchi di ferro attorno al capo, alle verghette di larice che servono per contundere i testicoli, ai ferri roventi tra le dita dei piedi, alle celle fredde e bagnate in cui i catturati si lasciano talvolta nudi per molte ore. Per altro il... (ometto sempre i nomi) diede ordine di entrare nella casa e di ammazzare tutti quelli che vi si trovavano, di saccheggiare o incendiare la cascina onde rintracciare il Campagnoli che, sopraffatto per le ferite riportate, si era intanto nascosto

nella greppia attigua alla stalla; ma, scovato, fu trascinato fuori e finito a colpi di mitra e di fucile, sparatigli dal... e da altri. Anche il... (il detenuto cui si riferisce la sentenza), mosso da evidente impulso di brutale malvagità, tirò un colpo di pistola al capo del povero Campagnoli già spirato. Il fratello del Campagnoli, a nome Lino, ragazzino di appena 15 anni, rimasto ferito durante la sparatoria, fu medicato e fasciato da un tenente medico cecoslovacco. Il cinico... non ebbe pietà del ragazzino, ridotto, per le ferite riportate nel barbaro mitragliamento, in uno stato pietoso, e ne ordinò l'uccisione. Frattanto venivano fuori dalla cascina, alla quale per ordine del... era stato appiccato il fuoco, il padre e la madre del Campagnoli, quest'ultima in stato di avanzata gravidanza. Alla loro disperazione, il selvaggio... rispose ordinando di fucilarli».

E potrei continuare, perché questo è uno degli eroi più brillanti, sotto questo punto di vista; ma non continuo. Il mio ufficio e la mia responsabilità mi hanno imposto di esaminare personalmente molti di questi fascicoli. Ebbene, in molti di questi casi mi sento rabbrivire di orrore di fronte alle nefandezze, come inorridivo quando — io pure in istato di arresto — assistevo a quanto si operava dalla banda Carità, i cui componenti sono tuttora sotto giudizio.

Questa, onorevole Roberti, è la verità dei fatti. Non sono tutti in una posizione identica, ne do atto; ma quando vengono segnalati casi meritevoli di considerazione noi li esaminiamo con attenzione.

Se al mio ufficio e a me pare che una circostanza attenuante non sia stata valutata o non sia stata potuta valutare o non sia stata ammessa, ne traiamo le conseguenze. Noi facciamo sempre le discriminazioni; e credo che sarebbe dovere di ogni uomo onesto fare queste discriminazioni. Comunque, di ogni uomo onesto sarebbe dovere non solo non speculare sulle altrui sofferenze ma non determinarle e non aggravarle spingendole fino all'orlo estremo per sfruttarle, a fini politici, a vantaggio di una parte. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROBERTI. La risposta che ha dato il ministro non può considerarsi risposta ad una semplice interrogazione. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Nel regolamento non esiste alcuna limitazione alla facoltà del ministro nel rispondere.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

ROBERTI. Allora, signor Presidente, ella deve darmi la possibilità di rispondere...

PRESIDENTE. Io devo darle la possibilità di rispondere in cinque minuti.

ROBERTI. È molto comodo, signor Presidente, questo sistema di impostare la discussione. (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È molto comodo il suo, onorevole Roberti. Trasformi, se vuole, in interpellanza la sua interrogazione.

ROBERTI. Signor Presidente io ho il diritto di rispondere al ministro, quindi la prego, se non vuol farmi rispondere in questa sede, di fissare per domani lo svolgimento della interpellanza che dichiaro di presentare.

PRESIDENTE. Questo non dipende soltanto da me.

ROBERTI. Il ministro, nel rispondere alla mia interrogazione, ha ritenuto che si dovesse illustrare alla Camera l'argomento sotto l'aspetto politico, giuridico, procedurale...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. ... e morale.

ROBERTI. ... e morale. Io sono lieto di questa precisazione del ministro. Ho il diritto però di chiedere, perché la Camera sia illuminata, perché questo giudizio che il ministro ha espresso anche nei miei personali confronti attraverso la sua risposta possa essere da me effettivamente affrontato, o che mi si dia agio in questo momento (e sono pronto a farlo) di rispondere ampiamente al ministro, o che si fissi per domani o anche nel corso della presente seduta la discussione dell'interpellanza.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io desidero che l'onorevole Roberti risponda, e chiederei al signor Presidente di consentirgli di rispondere anche in altra seduta, perché io debbo riconoscere che, rispondendo all'interrogazione, ne ho tratto motivo per fare dichiarazioni assai ampie. E perché l'onorevole Roberti non possa poi trincerarsi dietro la impossibilità di avere elementi, dichiaro che metto a disposizione dell'onorevole Roberti, per sua illuminazione, tutti i fascicoli relativi a questi fatti, esistenti presso il Ministero. Così vedremo se egli riuscirà a smentire ciò che io ho affermato. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, non posso aderire al suo desiderio, se si rimane in sede di interrogazione. Se l'onorevole Roberti presenta un'interpellanza, dovrà anzitutto ella, onorevole ministro, dire quando ritiene di poterla fare svolgere.

ROBERTI. Presenterò l'interpellanza. La prego di chiedere al ministro, signor Presidente, se è disposto a che sia svolta domani.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non so quali potranno essere gli impegni che avrò domani. Credo di dover partecipare in Senato alla discussione di un disegno di legge che riguarda il mio dicastero; comunque mi riservo di dare, anche stasera stessa, una risposta più precisa.

SCALFARO. Rimanga intanto chiaro che l'onorevole Roberti per ora non sa cosa dire! (*Proteste all'estrema destra*).

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di otto domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La seconda è pure contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57, 595, I, II, e III comma, del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La terza è contro il deputato Bonfantini, per il reato di cui all'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*emissione di assegno a vuoto*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. L'onorevole Bonfantini ha incontrato difficoltà di carattere economico per essersi accollato personalmente il pagamento delle passività di un quotidiano politico di partito, compiendo in questo modo, io credo, un'opera nobile e da giudicarsi favorevolmente anche da un punto di vista politico. D'altro lato, gli assegni, per i quali si chiede

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

l'autorizzazione a procedere, furono pagati subito dopo il protesto.

Io chiedo pertanto, senza dilungarmi più oltre, ai colleghi dell'Assemblea, e in particolare ai colleghi della Giunta presieduta dall'onorevole Coppi, di votare contro l'autorizzazione a procedere in giudizio nei riguardi dell'onorevole Bonfantini.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Ritengo mio dovere fare presente alla Camera che la Giunta è addivenuta unanime alla conclusione che propone. È una osservazione che non dovrei fare, tanto è ovvia: la Camera è sovrana e può decidere così come crede; però, usando di questo suo diritto, ritengo che essa vorrà anche dare atto che la Giunta delle autorizzazioni a procedere non poteva venire a conclusione diversa da quella cui è pervenuta.

Sostanzialmente, si può prendere atto con compiacimento dei chiarimenti che sono stati dati dall'onorevole Preti e che illuminano la figura dell'onorevole Bonfantini. Purtuttavia, è evidente e chiaro che la Giunta per le autorizzazioni a procedere non può suggerire alla Camera di adottare una prassi in base alla quale, venendo emessi degli assegni a vuoto, si nega l'autorizzazione a procedere perchè gli assegni a vuoto sostanzialmente sono stati emessi per motivi di carattere politico e senza interesse personale di colui che li ha emessi (*Commenti del deputato Preti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere.

(È approvata).

La quarta domanda è contro il deputato Montagnana, per i reati di cui agli articoli 57 e 278 del codice penale, quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, e in relazione all'articolo 8 del trattato fra l'Italia e la Santa Sede, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810, e all'articolo 403 del codice penale (*offese al Sommo Pontefice e alla religione dello Stato*) (Doc. II, n. 385).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

BORIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIONI. Onorevoli colleghi, mi permetto pregarvi di prestare alle mie brevi parole una quanto mai opportuna attenzione. Io ritengo che la maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere sia caduta in un equivoco andando nell'avviso che il documento ci fa conoscere. Le imputazioni contestate al collega Montagnana sono due: la prima, quella del delitto di cui all'articolo 278 del codice penale, e precisamente del delitto di offese all'onore o al prestigio del Sommo Pontefice; l'altra imputazione è quella prevista dall'articolo 403 del codice penale, e cioè offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto.

La lettura degli atti, che raccomanderei a tutti i colleghi, dà la risultanza immediata del difetto assoluto — visibile a primo colpo d'occhio — della materialità dell'uno e dell'altro reato: manca l'ombra della materialità dell'offesa all'onore o al prestigio del Sommo Pontefice, manca l'intenzione comunque di arrecare simile offesa; manca la materialità dell'offesa alla religione dello Stato, manca l'intenzione comunque di offendere la religione dello Stato. Quindi, già in via preliminare si può e si deve affermare la infondatezza in fatto ed in diritto dell'accusa portata contro il nostro collega.

Nel merito non possiamo e non dobbiamo entrare; però, l'istituto dell'autorizzazione a procedere serve a garantire il parlamentare e il suo mandato dai vincoli, dalle limitazioni e, peggio, dalle persecuzioni che eccessi di zelo od altro potrebbero porre in essere. Nella specie, sia detto senza mezzi termini, ci troviamo proprio di fronte ad un eccesso di zelo dell'autorità procedente. Già la lettura dell'atto di imputazione denuncia una diversità sostanziale tra la frase che viene presa in considerazione nella rubrica per l'affermazione dell'ipotesi del primo reato (offesa al Sommo Pontefice) e la frase realmente scritta nella rivista dal collega Montagnana. Io avrei voluto leggere queste due frasi; però, per uno di quei misteriosi accorgimenti regolamentari che qualche volta ci sorprendono, mi si è detto che del fascicolo processuale, che dà la materia e i limiti dell'argomento ed informerebbe chi deve decidere, cioè i parlamentari, è assolutamente proibito dar lettura in aula.

Certo è che il collega Montagnana, evidentemente, non ha commesso né l'uno né l'altro reato. Egli scrisse l'articolo, da cui sono tratte le frasi incriminate, dopo le elezioni amministrative; e, scrivendo, si dolse di certi interventi delle gerarchie ecclesiastiche testualmente scrivendo: «Tutte le

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

gerarchie della Chiesa, dal Sommo Pontefice alla più umile monachella, intervengono nelle lotte elettorali con tutti i mezzi di cui dispongono, con quelli leciti e con quelli illeciti, con quelli che la legge permette e con quelli che la legge colpisce». (*Commenti al centro e a destra*). È evidente che il collega Montagnana non faceva altro che esercitare il suo diritto di critica politica. Si può dissentire. I colleghi della maggioranza potranno dissentire da queste affermazioni critiche e non so con quanto fondamento, con quale suffragio di verità vera, apparente a tutti in ogni evidenza. Ma manca l'estremo dell'offesa al prestigio o all'onore del Sommo Pontefice. Perché? Perché l'articolo non consiste solo in questo periodo. Prosegue il Montagnana e, pur affermando che la intromissione della Chiesa nelle faccende e nelle vicende elettorali della nazione italiana avveniva con tutti i mezzi, anche con i mezzi non consentiti dalle leggi, poi precisa. Ricorda il dettame dell'articolo 79 della legge elettorale. E voi sapete che l'articolo 79 della legge elettorale punisce, con una sanzione anche grave, proprio il ministro del culto che abusa della sua qualifica e delle sue funzioni per vincolare i suffragi dell'elettore a vantaggio o in danno di determinate liste. E fa il caso (esemplificando i mezzi leciti, specificandoli e distinguendoli dagli illeciti) dei mezzi illeciti in modo preciso, senza possibilità di dubbio: lettere, prediche, pastorali di sacerdoti e di vescovi. Non parla di una attività in questo senso del Sommo Pontefice.

È ovvio, quindi, che non si può assolutamente indulgere a questa imputazione; non può non riconoscersi onestamente il nostro dovere di negare l'autorizzazione a procedere per questo fatto, che si identifica in una azione politica di critica e di protesta politica, la quale non aveva nessuna attitudine offensiva per l'alta persona che è tutelata dall'articolo 278 del codice penale nel suo onore e nel suo prestigio.

Per quanto si attiene all'altra imputazione, quella del reato previsto dall'articolo 403, mi permetto ricordare che il reato sorge non tutte le volte che vi è un vilipendio di un ministro del culto o anche di una collettività religiosa. Sorge il reato tutte le volte, che, attraverso il vilipendio di un ministro o di una collettività religiosa, si va a consumare e a realizzare in concreto una offesa della religione cattolica. Nella specie, la frase incriminata, che nella rubrica è riferita malissimo e in modo quanto mai imperfetto (e credo che l'onorevole Capalozza

vi leggerà proprio il testo originale), nella specie, dicevo, non si fa questione di valori religiosi. Nella specie non si aggredisce e nemmeno si critica, nè tanto nè quanto, la religione cattolica nella sua essenza, nei suoi dogmi, nelle sue credenze, nei suoi riti, cioè in tutto ciò che la costituisce e che vuole essere tutelato dall'articolo 403. Si solleva solo l'ipotesi e la conseguente protesta dei ministri del culto che abbiano violato l'articolo 79 della legge elettorale. Viene sollevata l'ipotesi, e quindi la protesta, che questi sacerdoti, abusando della loro posizione, abbiano vincolato i suffragi dei cittadini da essi amministrati spiritualmente, divergendo il loro voto dalle nostre liste, sbandierando a tal fine timori di scomuniche e di inferno.

Tutto questo non ha niente a che fare con i valori superiori, con il valore vero e tipico della religione, che è al di sopra delle competizioni elettorali, che è qualche cosa che non dovrebbe intromettersi nelle elezioni e nelle vicende politiche per scavare ancor più il solco che può dividerci nelle contese politiche. La religione dovrebbe rimanere fuori da queste contese politiche per riunire gli animi là dove prima la politica li aveva divisi. Questo è il senso e il significato dell'articolo, pur vivace, dell'onorevole Montagnana. Se, mettendo insieme frasi raccolte di qua e di là nel corpo dell'articolo, quindi in modo tale da tradire il pensiero dello scrittore e quello che lo scritto effettivamente esprime, si è trovato modo di incriminare il nostro collega, io domando alla lealtà di questa Assemblea: possiamo negare che ci troviamo di fronte ad una tipica azione politica di un deputato? Si tratta di uno scritto polemico in tema di interventi elettorali da noi qualificati lesivi della legge italiana, dell'articolo 79 e per questo illeciti, anche se magari dal Sommo Pontefice ritenuti doverosi in ossequio ad un'altra legge che non è quella dello Stato italiano e non contiene in sé l'articolo 79. Si tratta di azione politica e di azione politica specificatamente rientrante nelle facoltà e nei doveri del parlamentare. Questo già basterebbe per indurre la Camera a negare la richiesta autorizzazione a procedere.

Ma vi è dell'altro. Vi è l'assenza completa (come mi sono permesso in fretta e difettosamente di rilevare), l'assenza completa del *fumus*, del fondamento giuridico dell'accusa. Si parla del grave reato di cui all'articolo 278. reato di offesa al prestigio e all'onore del Pontefice, reato punito con pene severissime;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

ma offese non ve ne sono, offese non sono state consumate. Si parla di offese alla religione cattolica attraverso il vilipendio dei ministri del culto; e tutto si riduce alla deplorazione di un intervento dei ministri cattolici in cose che non sono di culto; la religione viene lasciata su un piano diverso e, se si vuole, superiore.

Per tutti questi motivi io (sono un ingenuo) confido che la Camera vorrà respingere la relazione di maggioranza; arrivo perfino a dire che confido che forse la stessa maggioranza della Giunta, riviste meglio le cose, vorrà compiacersi di non insistere nella sua richiesta e nella sua relazione.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia necessario ricordare che le frasi incriminate attribuite al collega Montagnana sono tratte da un articolo pubblicato su *Rinascita*, « rivista politica e di cultura ». Articolo che esamina largamente il problema dell'intervento del clero nella lotta politica e più particolarmente nella campagna elettorale che si andava svolgendo in quel momento o si era appena svolta; articolo che studia questo caratteristico aspetto della vita nazionale sotto un profilo non soltanto politico, ma, altresì, giuridico e storico — con ampi riferimenti e citazioni, appunto, di carattere giuridico e di carattere storico — e cioè non a titolo di pura e semplice polemica quale potrebbe essere quella che sia condotta su un giornale esclusivamente politico, bensì anche a titolo di informazione e di indagine culturale, quale si conviene alla intonazione della rivista.

Questo è importante dirlo, onorevoli colleghi, perché le due frasi che sono riportate nella richiesta di autorizzazione a procedere e nel capo di imputazione (anzi, nel capo di imputazione in modo non del tutto esatto) devono essere inquadrare nel contesto del ragionamento, nel contesto delle argomentazioni addotte a sostegno della tesi. Tesi che non può ritenersi avventata o infondata in linea di diritto né vituperevole dal punto di vista morale, quindi, tanto meno tale da integrare un reato previsto e punito dalla nostra legge positiva, se è vero, come è vero, che pochi mesi or sono una sentenza della magistratura che ha avuto larga eco di stampa — contraria o favorevole — ha condannato un sacerdote proprio per aver fatto, in periodo elettorale, ciò che il collega Montagnana ha documentatamente affermato faccia attualmente molta parte delle gerarchie ec-

clesiastiche e del clero, dal più alto al più basso.

Dicevo, onorevoli colleghi, che i due brani debbono essere incastonati nel contesto del ragionamento e delle argomentazioni; ché, allora, più facilmente voi vi convincerete come non vi sia neanche la più lontana possibilità di sostenere, pur da un punto di vista il più rigoroso, che possano comunque avvicinarsi al reato di offesa pubblica a mezzo di stampa contro il Pontefice e al reato di vilipendio alla religione.

Dopo una premessa di carattere generale sulla campagna elettorale amministrativa del 1951 e sui plebisciti fascisti, l'articolo continua rilevando: « Il ministro dell'interno e il partito al potere hanno al loro servizio la Chiesa, alla quale appartiene, come le statistiche dimostrano, la quasi totalità degli italiani; e » (ecco come si inserisce una delle due frasi) « tutte le gerarchie di questa Chiesa — dal Sommo Pontefice alla più umile monachella — intervengono nella lotta elettorale con tutti i mezzi di cui dispongono, con quelli leciti e con quelli illeciti, con quelli che la legge permette e con quelli che la legge colpisce; per essere più esatti, con quelli che la legge, se venisse applicata, dovrebbe colpire ».

Considerate, onorevoli colleghi, che è solo in queste parole che dovrebbe integrarsi, secondo il procuratore della Repubblica di Roma, il reato di offesa pubblica al Sommo Pontefice. E considerate, altresì, che l'onorevole Scalfaro, a nome della maggioranza, nella sua relazione scritta, non assume — né può assumere — che le parole non corrispondano ai fatti, che i fatti addebitati siano falsi, assume che la Chiesa ha il diritto, anzi il dovere, attraverso le sue gerarchie, di intervenire nella vita politica italiana, di intervenire nelle campagne elettorali.

Prendiamo atto che questa è l'opinione del relatore per la maggioranza; prendiamo atto di questa posizione, e non indaghiamo se possa ravvisarsi in essa una apologia di reato.

Ciò non toglie, tuttavia, che, di fronte alla nostra legge positiva, quale essa è (l'articolo 79 della legge sulle elezioni comunali, e le norme del Concordato, versate con l'articolo 7, nella Carta costituzionale), i fatti costituiscano un illecito; e dire che taluno commette un'azione in contrasto con la legge, senza aggiungere parole oltraggiose, questo non può, in alcun modo, costituire un'offesa, una violazione dolosa del rispetto che il codice penale e le leggi speciali riservano a determinati organi o persone: il Presidente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

della Repubblica, il corpo politico, amministrativo o giudiziario, il pubblico ufficiale, il Sommo Pontefice.

L'altra frase, nella quale si è giunti a ravvisare nientedimeno che il reato di vilipendio alla religione, è questa: « Personalmente, ritengo sia stato un errore da parte nostra non aver sporto denuncia dinnanzi all'autorità giudiziaria contro i ministri del culto, i quali in modo così sfrontato, da un capo all'altro d'Italia, hanno violato oltre ai più elementari principî del viver civile e della democrazia, la legge stessa della Repubblica ».

Ora, questa frase è riferita a fatti specifici che sono esposti nell'articolo, col richiamo, anch'esso specifico, alla legge positiva vigente che questi fatti prevede e sanziona, a fatti, che sappiamo essere stati, talora, in Italia e nell'Italia di oggi, puniti, come poc'anzi ho ricordato, dalla magistratura.

Dunque, la frase riguarda solo quei determinati ministri del culto, i quali hanno « in modo sfrontato » violato determinate norme, e non gli altri che non le abbiano violate e tanto meno i ministri del culto in quanto tali, nell'esercizio della loro attività spirituale. Senonchè, il procuratore della Repubblica ritiene che nella frase si sostanzia il reato di vilipendio alla religione — e lo enuncia nella richiesta di autorizzazione — come se con detta frase si volesse colpire la religione attraverso tutte le gerarchie ecclesiastiche, indiscriminatamente prese nel loro insieme. Il che non voglio chiamarlo un falso (non ho l'abitudine di adoperare delle espressioni così poco rigorose nei confronti dell'autorità giudiziaria), ma è certamente una gravissima inesattezza, perché esclusivamente a quei ministri del culto che si sono resi responsabili di queste violazioni è diretta la protesta e la critica del collega Montagnana. In proposito, l'onorevole Borioni è stato così esauriente, che io potrei esimermi dall'insistere sull'argomento. Tuttavia, voi dovete concedermi qualche altro minuto da dedicare alla materialità del reato di vilipendio alla religione.

Nulla ho da aggiungere, invece, circa le pretese offese pubbliche al Sommo Pontefice, perché la insussistenza di questo reato è così evidente, è così, direi, indiscutibile, che francamente, onorevoli colleghi, la Camera italiana, nella quale siedono tanti giuristi, tanti avvocati, tanti uomini di legge, non farebbe buona figura, se mostrasse di non avvertire, nel caso concreto, la carenza di quel *fumus boni juris* che è uno degli elementi indispensabili per la concessione dell'auto-

rizzazione a procedere: e lo è stato sempre, dal 1848 in poi.

Circa l'accusa di vilipendio alla religione, che consisterebbe nell'aver detto che le gerarchie e il clero cattolico hanno commesso un illecito, intervenendo in modo massiccio nella competizione elettorale, desidero citarvi un autore che è al di sopra di ogni sospetto di simpatia per le nostre ideologie o per la nostra parte politica, il Manzini, eminente studioso di diritto penale. Egli, nel volume VI del suo *Trattato* (ho presente l'edizione del 1950), a pagina 16, spiega e precisa che « il vilipendio non è da confondersi con la discussione e con la critica religiosa, non ingiuriosa, che sono lasciate completamente libere ». Lo stesso concetto è espresso in un articolo, intitolato « I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti », del Piacentini, pubblicato nella *Giustizia Penale* del 1935, parte II, col. 529 e seguenti, cioè in periodo successivo al Concordato e al Trattato lateranense. Ed il Manzini insiste: « È particolarmente da avvertirsi che il vilipendio deve essere diretto contro credenze fondamentali della religione, come è l'idea di Dio e come sono, in genere, i dogmi della Chiesa, i suoi sacramenti, i suoi riti ».

Dov'è qui una offesa di questo genere, un'offesa che riguardi le credenze fondamentali della religione?

Sul medesimo piano si è sempre posta la suprema magistratura, la Corte di cassazione: si veda la sentenza 18 maggio 1934, negli *Annali di diritto e procedura penale* del 1935, pagina 967.

Non solo, ma il Manzini dà un avvertimento, che potrei fare mio e ricordare a voi stasera in quest'aula. Egli dice: « Occorre cautela in questa materia, per non confondere fatti semplicemente riprovevoli per la religione con fatti costituenti reati, facili essendo gli eccessi reattivi determinati da fanatismo ».

Onorevoli colleghi, se voi concedeste l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Montagnana, meritereste, voi, la censura, il rimprovero del Manzini: commettereste davvero un eccesso reattivo determinato da fanatismo!

Sempre il Manzini, nel volume IV, pubblicato nel 1949, del suo *Trattato*, si occupa largamente del concetto di vilipendio in generale: è un concetto comune, sia che riguardi la religione, sia che riguardi il Parlamento, sia che riguardi il Governo o le forze armate: « Vilipendio è l'effetto di ogni espressione orale, mimica o grafica, di ogni atto o di ogni fatto,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

che manifesti, in qualsiasi modo, dispregio verso il soggetto passivo, in contrasto con il rispetto che la legge gli vuole assicurato. È usata l'espressione « vilipendio » in luogo di « offesa », perché si richiede nel fatto una gravità maggiore delle minori offese. Si esclude il reato per la mera critica o censura, per il semplice biasimo, anche se vivaci, aspri, sconvenienti, anche per la esposizione di opinioni eterodosse, anche per le mancanze di riguardo ».

Ebbene, qui non c'è neppure l'espressione eterodossa né il biasimo sconveniente: c'è la denuncia di fatti, che sono in contrasto con la legge positiva, e che non vengono *ex adverso* contestati. Dacché non si contesta che le intromissioni avvengano; si assume in sostanza che, pur essendo previste e proibite dalla legge, siano, tuttavia, lecite per le mutate condizioni contingenti della situazione politica.

Il 18 dicembre 1931, la Cassazione — è una sentenza pubblicata su *Giustizia penale* del 1933, II, colonna 1965 — insegna: « Vilipende chi mostra di tenere a vile una istituzione, dileggiandola o ingiuriandola mediante contumelie, in modo grossolano e volgare ». E la Commissione della Camera dei deputati, esaminando, nel 1887, l'articolo 118 del progetto del codice penale ebbe ad occuparsi *ex professo* del concetto di vilipendio e osservò che « il vocabolo vilipendere, che equivale a mostrare di tenere a vile, segna, con sufficiente chiarezza, la linea che separa il vilipendio dalla censura e dalla critica ». Nella Commissione di revisione dello stesso progetto del 1887, il relatore rilevò: « La parola « vilipende » è più espressiva di qualunque altra. Non può accettarsi invece la parola « offende », perché di significato soverchiamente ampio, potendo talvolta la critica vice parere offensiva ».

Del resto, noi tutti sappiamo che espressioni assai meno riguarde che non quelle del collega Montagnana nei confronti del clero, che talvolta risentono persino di un vieto anticlericalismo, sono contenute in riviste e in giornali non comunisti né socialisti: e, che io mi sappia, non è stata promossa azione penale contro gli autori e i direttori responsabili.

Ecco la prova che la denuncia di cui ci stiamo occupando è ispirata a persecuzione politica! Io non sono un agente della polizia politico-religiosa del ministro dell'interno e mi guarderò bene dal citare nominativamente queste riviste e questi giornali.

Una rivista socialdemocratica, ad esempio, ha scritto delle cose molto dure a proposito

del decreto del Santo Uffizio che scomunicava comunisti e socialisti e, prima ancora, a proposito dell'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione.

In un'altra rivista, anch'essa di tendenza socialdemocratica, ho letto, fra l'altro, un trafiletto in cui si fa del feroce sarcasmo sulla fabbricazione di apparizioni taumaturgiche e si dà la dimostrazione documentaria che un certo miracolo, come tale proclamato e diffuso in America, non è altro che un falso volgare. Volete sapere come conclude quel trafiletto? Poi mi direte se in ciò non si possa ravvisare qualcosa di ben più grave di quanto sia addebitato al nostro collega onorevole Montagnana. Conclude così: « È da credere che il cardinale Todeschini parlerà di quest'altro miracolo alla prossima occasione! ».

Sembra talvolta che questa nostra Italia sia proprio uno strano paese. Non so se risponda al vero l'episodio che sto per narrare, ma è riportato in una rivista molto seria, e una testimonianza diretta ci può essere data dai nostri colleghi astigiani. Sembra che il 1° maggio 1951 il sindaco comunista e un canonico si siano abbracciati nella cattedrale di San Secondo di Asti, perché da tre secoli è tradizione che il sindaco e la giunta comunale assistano ad una messa in onore del patrono della città, ed il cerimoniale porta, appunto, che, al termine della festa, avvenga questo simbolico abbraccio, a ricordo della pacificazione avvenuta nel 1650, dopo gravi controversie fra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Ebbene, onorevoli colleghi, la cosa non è garbata ad uno studioso insigne, ad uno storico illustre, ad un fiero antifascista — e altrettanto fiero anticomunista — al professor Gaetano Salvemini, il quale, in quella rivista, prorompe: « Un uomo, essendo comunista, deve astenersi dall'abbracciarsi con un canonico » (è una sua opinione, non è una opinione mia) « e non deve assistere a messe in onore di nessun santo », (si vede che il professor Salvemini è dello stesso parere dei democristiani sulla posizione del comunismo nei confronti della religione e della Chiesa). E commenta: « Non si tratta di violare il sentimento religioso dei cattolici: si tratta di lasciare andare a messa chi vuole andarvi, e nello stesso tempo di rivendicare la libertà del proprio pensiero contro ogni imposizione cattolica ». E termina: « Il sindaco comunista di Asti doveva mandare a dire al canonico che la messa se la dicesse lui, e doveva rimanere nel municipio a sbrigare le pratiche dell'ufficio ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Onorevoli colleghi, mi vien fatto di pensare che quel sindaco, qualora seguendo l'artificiosa discriminazione del Santo Uffizio — e del professor Gaetano Salvemini — avesse rifiutato di rispettare le tradizioni antiche, sarebbe stato forse, nel clima in cui viviamo, denunciato per vilipendio alla religione, perché il vilipendio alla religione può concretarsi anche — e lo insegna tutta la trattatistica, compreso il Manzini — in una omissione; e di chiedermi, altresì, se, il procuratore della Repubblica di Asti, prendendo sul serio il decreto di scomunica del Santo Uffizio, non abbia ritenuto o non ritenga che integri gli estremi del vilipendio alla religione l'amplesso « sacrilego » fra il sindaco comunista e il canonico di San Secondo... E non abbia, quindi, fatto scattare o non abbia intenzione di far scattare l'azione penale contro il sindaco, reo di avere rispettato la sacra tradizione secolare, e, per correttezza, contro il prelado di Asti! È il professor Salvemini che ritiene quell'atto un vilipendio alla religione, definendolo né più né meno che « una buffonata »...

Onorevoli colleghi, siamo in un pendio assai pericoloso, lungo il quale la valanga confessionale sta trascinandoci tutto: il Parlamento, le istituzioni, le libertà civili e politiche, perfino la magistratura. Sì, perfino la magistratura, se siamo già arrivati a questo: che il 27 settembre 1952 il tribunale di Rovigo decidendo, in sede istruttoria, su una causa per separazione personale tra coniugi, ha ritenuto che la prole, la quale eventualmente spetti alla madre, debba, invece, essere affidata all'altro coniuge, quando l'avente diritto non sia praticante in materia di religione.

Siamo su un ponte assai pericoloso che si vuol gettare attraverso un secolo e più di storia, per tornare ai tempi della tristemente famosa *Voce della verità*, nella Modena di Francesco IV, ai tempi del *Viaggio di Pulcinella* di Monaldo Leopardi, il quale suggerisce che, per ristabilire « le pietre dell'altare e la solidità del trono » (oggi si direbbe l'intangibile seggio presidenziale dell'onorevole De Gasperi), si lascino i libri e gli studi « alle classi distinte ed a qualche ingegno straordinario », e gli altri « i bifolchi e i facchini, che a dispetto della natura vogliono aggregarsi alle classi elevate, si facciano al più presto tornare alla lesina e al badile ».

Insomma, che cosa si vuol combattere con questa denuncia, con questa autorizzazione a procedere? Si vuol combattere la libertà di stampa tanto ostica al cardinale

Della Costa, il quale recentemente ha scoperto che « la libertà diventa strumento di numerosi mali, specialmente quando, con la libertà di pensiero e di coscienza, si esige la libertà di stampa ». Questo vuol dire, trovo scritto in un autorevole settimanale liberale, per la penna di un illustre studioso, che il cardinale Della Costa « permette la libertà di pensiero e di coscienza perché gli è praticamente impossibile penetrare nel pensiero e nella coscienza per impedirvi la libertà; ma la libertà di stampa, quella libertà senza la quale il pensiero non può circolare e la coscienza non può uscire dal bozzolo, quella libertà no, no e poi no. Stabilito che chi è cattolico è certamente galantuomo e chi non è cattolico è certamente briccone, e che la libertà di stampa non deve essere concessa ai bricconi » — e tra i bricconi c'è anche il nostro caro amico e collega onorevole Mario Montagnana — ne consegue, secondo il cardinale Della Costa, che « alle pubbliche autorità spetta il diritto di frenare e sopprimere, occorrendo, la libertà di stampa: si intende, le pubbliche autorità che non dichiarino la loro indipendenza dalla Chiesa ».

Onorevoli colleghi, io mi domando: è mai possibile tutto questo? È mai possibile che la laboriosa elaborazione storica del pensiero moderno, che il processo di unificazione nazionale di cui la Repubblica democratica, fondata sul lavoro, è il punto di approdo e, insieme, la tappa decisiva per un impetuoso sviluppo progressivo debbano naufragare nel riflusso del più retrivo confessionalismo? Penso che questo non sia possibile, che questo non lo vogliate neppure voi. E penso che perché questo non sia, voi vi rifiuterete di consentire una autorizzazione a procedere che non potrebbe non essere considerata una rinuncia delle prerogative del Parlamento italiano, una offesa alla eguaglianza dei cittadini, credenti e non credenti, dinanzi alla legge, una abdicazione servile della dignità civile dinanzi alle esigenti pretese della *revanche* vaticanesca.

Io mi rivolgo in particolare ai cosiddetti cattolici, ai socialdemocratici, ai liberali, ai repubblicani. Pronunciandovi in senso opposto a quanto noi vi chiediamo, a quanto vi ha chiesto la minoranza della Giunta, rappresentata non da un uomo di nostra parte, ma da un socialdemocratico, dall'onorevole Fietta, di cui voi tutti conoscete ed apprezzate l'equilibrio, voi contribuirte, come è stato notato sul *Mondo* del 1° dicembre 1951, « ad abbandonare lo Stato in balia di un partito che, esponente di un confessionalismo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

vinto nel 1870, ha voluto la rivincita e l'ha ottenuta, giocando su due carte: il fascismo dopo la prima guerra mondiale, la paura della rivoluzione dopo questa ».

Ecco le considerazioni, ecco i motivi che sottopongo alla vostra attenzione e per cui sono certo che vorrete negare la autorizzazione a procedere contro il collega Montagnana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Nell'entrare nell'aula e nel ritirare i documenti che riguardano la nostra seduta ho dato uno sguardo distratto al documento riguardante l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Montagnana e ho notato subito essere relatore di minoranza l'onorevole Fietta. Mi son detto: è evidente che deve trattarsi di cosa assolutamente infondata se il ben vincolato al senso di parentado onorevole Fietta si prende la libertà di sostenere che si debba respingere la richiesta di autorizzazione a procedere; ho letto quindi con molta attenzione il documento pregevole dell'onorevole Fietta, in cui sono illustrate le ragioni per cui deve essere respinta l'autorizzazione a procedere. Io non vi ripeterò, perché le guasterei, le ragioni addotte dal collega Fietta, ma vi farò soltanto un brevissimo cenno. Egli giustamente riduce l'episodio alla sua vera portata inquadrandolo nella polemica fra coloro che sostengono l'imperialismo ecclesiastico e cioè il preteso dovere della Chiesa di sovrastare e intervenire in ogni faccenda, anche politica, e il diritto dello Stato e dei cittadini di porre un limite e di replicare a tale pretesa, richiamandosi anche ad una legge positiva e precisamente al disposto dell'articolo 79 della legge comunale e provinciale.

Questo, ripeto, è *in nuce* il contenuto del documento di minoranza che è stato redatto da un esponente della maggioranza.

Io mi sono successivamente precipitato a leggere anche le poche parole del relatore per la maggioranza nell'intento di apprendere quale sia veramente il tessuto criminoso della responsabilità dell'onorevole Montagnana che si vuole deferire all'autorità giudiziaria. Onorevoli colleghi, io non voglio qualificare la relazione Scalfaro, ma certo sarete d'accordo anche voi nel riconoscere come non sia scritta con dolcezza, non sia davvero un capolavoro di serenità, e tanto meno ispirata a criteri giuridici: essa, anzi, è di una evidente asprezza, carica di livore ed invasata di un senso di fanatismo ap-

prezzabile in altra sede, in quanto ognuno è libero di avere le proprie opinioni, ma non mai, certamente, nella sede parlamentare e politica.

In sostanza, l'onorevole Scalfaro pone l'accento sul pieno diritto della Chiesa di intervenire nella lotta elettorale e politica e questo diritto rivendica nel modo su indicato.

Guai — egli dice — se si dovesse negare alla Chiesa il diritto di intervenire nelle vicende politiche! È per questo che, a giudizio dell'onorevole Scalfaro, l'onorevole Montagnani deve essere inviato dinnanzi al magistrato nella speranza, per carità di patria vana, che veramente ci possa essere un giudice disposto ad umiliare talmente la sua funzione da buttare nel cestino le misurate parole dell'onorevole Fietta e da tradurre invece in sentenza quel dizionario da frate domenicano invasato da furore che è la relazione di maggioranza. Fuori da tale ipotesi non c'è che un'altra, onorevoli colleghi, quello che il testo meriti l'esame del medico legale. Del resto, gratta gratta il deputato democristiano vien sempre fuori il frate domenicano. In questo caso però l'onorevole Scalfaro ha addirittura commesso un delitto in quanto vilipende le leggi attualmente in vigore. Quando egli, infatti, esalta il diritto sovrano del sacerdote di intervenire nell'agone elettorale (e lo fa nel Parlamento della Repubblica italiana, e non nella congregazione del Santo Uffizio o nell'apposita sede vaticanesca) vilipende quella legge che espressamente vieta all'ecclesiastico, sia una monachella o sia un personaggio all'apice della gerarchia sacerdotale, di svolgere un'azione turbativa della libertà di coscienza. A meno che l'onorevole Scalfaro, da sottile interprete della legge quale è, non voglia sostenere che l'articolo 79 succitato valga per tutti i sacerdoti e per tutte le religioni meno che per quella cattolica. La legge, infatti, dice: «...abusando del suo esercizio» ed è evidente che, se invece l'onorevole Scalfaro rivendica il diritto della Chiesa cattolica di interferire nella polemica elettorale, egli vuole confinare l'applicabilità dell'articolo 79 soltanto alle altre chiese, ma non alla Chiesa cattolica. Orbene, il dibattito — dice l'onorevole Fietta — in fin dei conti è antico. Infatti potremmo qui dilettarci di offrire testi d'ogni sorta per illustrare il concetto ampio che di proposito è racchiuso nell'articolo 79 che dispone tale divieto.

La pretesa ecclesiastica è così insostenibile che se fosse accolta l'articolo 79 diver-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

rebbe inapplicabile, cadrebbe in desuetudine. Ebbene, tutto lo scritto dell'onorevole Montagnana è di carattere autocritico per la mancata azione di denuncia e di smascheramento di questa prassi ecclesiastica di violazione dell'articolo 79, per quanto dissimulata dalla mescolanza del sacro con il profano.

Questo è il tema svolto dall'onorevole Montagnana. Ebbene, onorevoli colleghi, secondo la relazione, che non è svolta da noi, noi dobbiamo ricercare il limite tra il lecito e il non lecito in siffatta materia perché l'imputazione fatta all'onorevole Montagnana consiste nel fatto dell'aver egli osato — senlitate, onorevoli colleghi, di che cosa è colpevole l'onorevole Montagnana — di concepire, niente meno, il sospetto che la Chiesa e il Pontefice siano capaci di intervenire nel merito dei dibattiti politici delle campagne elettorali. Ma guardate un po' che scervellato è stato quell'onorevole Montagnana! Ha attribuito al Sommo Pontefice niente meno che un'azione di intervento nella lotta elettorale! Ma se l'onorevole Scalfaro tale intervento rivendica come un diritto della Chiesa, si metta egli d'accordo con se stesso e con l'articolo 79, e lasci in pace l'onorevole Montagnana.

Vi è un pericolo, onorevoli colleghi, un grave pericolo nella condizione psicologica dei colleghi della maggioranza: quello di giudicare lo scritto incriminato che nulla ha in sé di delittuoso né di irriverente, ma che è semplicemente un brano polemico per arginare e porre limite ad una ingerenza eccessiva (la quale, non tenendo in alcun conto limiti posti dalla legge, sembra voler dettar legge nelle cose interne di uno Stato, quale è la Repubblica italiana) il pericolo, dicevo, di accingervi a giudicare ispirandovi a concetti religiosi, nel sentirvi vincolati dalla disciplina ecclesiastica.

Il pericolo cioè di giudicare la richiesta dell'onorevole Scalfaro non valutando l'episodio secondo le esigenze parlamentari e politiche del popolo italiano, ma, per usare un termine che io traggio da un testo di un autore cattolico, giudicando *cum ecclesia*, di abdicare sempre più largamente a ogni governo di se stesso e alla propria coscienza nelle mani dei pastori, di credere, agire, condursi con la Chiesa, senza indagare il proprio personale convincimento, intendendo di pensare e fare quello che la Chiesa intende e vuole che si faccia ». E la Chiesa, di fatto, è il papa.

Questo è l'unico ma decisivo pericolo. Qui non esiste alcun delitto: esiste soltanto la pretesa che quel disposto di legge — l'articolo 79 — valga per tutte le altre religioni, ma non valga per la Chiesa cattolica; e che non si debba

nemmeno entrare in polemica con l'organizzazione ecclesiastica e non si debba nemmeno sospettare che il capo della Chiesa sia capace di interferire nella competizione elettorale, anche se ciò sia evidente financo per l'onorevole Scalfaro.

Quasi noi fossimo degli stolidi, dei ciechi e dei sordi, non avvertissimo la progrediente e assordante attività di tutti i pergami, attività dapprima tipicamente subdola, ed ora smascheratamente aperta! Cioè, voi pretendete che non si debba applicare la legge dello Stato italiano. Questo è un atto criminoso di ribalderia contro la legge.

Potete voi svolgere il vostro mandato parlamentare legati a questo vincolo disciplinare, e giudicare le proposte che riguardano l'attività di una repubblica democratica, condizionati non a sentire *cum populo*, ma soltanto *cum ecclesia*? E qui mi pare acconcio rievocare il pensiero di un ecclesiastico, di uno scrittore cattolico, un parroco tedesco: « Non è possibile esercitare il mandato di rappresentante del popolo se si ha in sé un sentimento di dipendenza verso il Papa e i vescovi, tale da ritenere questi dignitari ecclesiastici autorizzati a dare indicazioni per l'esercizio del mandato alle quali convenga obbedire. Se dei cattolici vogliono rappresentare una parte efficace nella vita pubblica, essi devono assolutamente, come gli altri, godere di tutta la libertà di movimento che la Costituzione garantisce loro ». Ebbene, voi rinunciate a questa libertà di movimento per condizionare il vostro giudizio a questa diversa esigenza, contrastante perfino con la legge scritta!

Leggete con me il pensiero di questo parroco: « Quelli che hanno il dovere di vigilare al mantenimento della Costituzione potrebbero tollerare che un gruppo di deputati, in quanto tali, fosse sottomesso ad una autorità diversa da quella dello Stato? Dinanzi a un caso di tal genere, vi sarebbe da attendere piuttosto che la legge elettorale fosse completata nel senso che nessuno, ecclesiastico o laico, fosse eleggibile in quanto, come deputato, dovesse sottomettersi ad una autorità religiosa ».

Ecco la malizia per cui propugnete una legge elettorale alla rovescia, per negare libertà a coloro che non sono ecclesiastici o non sono condizionati alla loro disciplina.

È vero, onorevole Scalfaro, il testo che ho letto venne posto all'indice (*Commenti al centro e a destra*). È evidente che la maggioranza ritiene che questa non sia la Camera dei deputati del popolo italiano, ma la sacra

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

congregazione dell'indice (*Commenti al centro e a destra*). Vi volete tramutare in Santo Ufficio! (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*). Questa è la vostra intenzione, questa è la realtà!

Quando si parla di polemica col Sommo Pontefice, bisogna anche tener presente la particolarità dell'eloquio del Sommo Pontefice, il quale ha una particolare tecnica che risponde ad una esigenza ecumenica, perché egli parla all'orbe terracqueo, ovunque vi siano cattolici. Per esempio, poniamo mente all'età delle fanciulle per contrarre matrimonio: può essere di 13 anni. Noi pensiamo che ciò sia cosa estremamente aberrante per il nostro costume morale e civile, ma vi è un'esigenza di natura ecumenica che spinge la Chiesa ad accettare tale estremo limite: si deve tener conto di particolari popolazioni che vivono in determinati climi e zone territoriali di particolare precocità fisiologica. La Chiesa è ricca di altre consimili affermazioni o concessioni di natura ecumenica, tutte rivolte all'orbe e sempre in forma vaga e generica.

Ma quando invece le forze ecclesiastiche scendono sul terreno concreto d'un particolare avvenimento — quello elettorale — che riguarda una determinata zona — l'Italia — i cui abitanti sono costituiti in società civile avente proprie leggi, quali, per esempio, l'articolo 79, che pone un preciso limite all'autorità ecclesiastica, è benemerenda civica il denunciare gli abusi. E con il suo scritto l'onorevole Montagnana non ha fatto che invitare a colpire gli abusi, gli eccessi, e sempre a mezzo della legge. E il grottesco è questo: che da parte della maggioranza governativa si propone il rinvio a giudizio, cioè la persecuzione penale di un deputato che eleva a bandiera del suo discorso un testo di legge, lamentando l'omessa applicazione di essa e rimproverando in senso autocritico la mancata sollecitazione per la sua applicazione. Siete voi a porvi in una situazione estremamente offensiva per il prestigio e l'autorità del Sommo Pontefice: volete servirvi della veste sacerdotale del capo della Chiesa cattolica per appagare esigenze elettorali di persecuzione contro i vostri avversari politici. Ma questo è veramente vilipendio, oltraggio ed offesa al Sommo Pontefice! Questo in fondo si palesa attraverso il livore e l'odio disumano che non hanno consentito all'onorevole Scalfaro di soffermarsi neppure in punta di penna nell'esame dello scritto incriminato; sono state buttate giù quattro parole che esprimono soltanto un afrore psi-

chico, non un convincimento sereno ed informato. In fin dei conti quello che vi manca, signori della maggioranza, è un po' di spirito. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FIETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, non penso di aggiungere degli argomenti alla discussione, perché sarebbe forse una temeraria pretesa la mia.

Di argomenti ne ho intesi parecchi, ma quelli per quanto modesti che ho cercato di raccogliere e sintetizzare nella mia relazione mi pare che siano alquanto diversi: ecco perché desidero chiarire, per onestà polemica, la mia posizione di relatore di minoranza.

L'onorevole Borioni ha detto cose sensatissime, argomenti giuridici che vanno meditati, ma non qui, in questa sede, bensì in tribunale, dove soltanto si può entrare nel merito della questione se l'autorizzazione a procedere fosse concessa. E così pure devo dire degli argomenti dell'onorevole Capalozza, quantunque già con essi si entri più nel vivo della polemica politica. All'onorevole Assenato dovrei rispondere che io non sono certo quell'agnello di maggioranza che egli crede e per cui ci sia da sorprendersi se una volta tanto faccia una relazione che può essere in contrasto con quella dei cosiddetti parenti o apparentati. Io sono un uomo che ha soprattutto una coscienza, e che non si sente di accettare imposizioni da nessuno: sono uomo di liberi sensi, ma rispettosissimo delle idee religiose di tutti.

Nella valutazione del caso in esame, sono partito da un punto di vista piuttosto diverso da quello degli egregi colleghi i quali hanno avuto una irruenza polemica che mal si concilia con la tesi che si vuole sostenere.

Nello scritto dell'onorevole Montagnana non mi è parso di scorgere una offesa al Sommo Pontefice perché non ho ritenuto dal contesto che l'articolaista avesse manifestato l'intenzione di colpire individualmente il capo della gerarchia ecclesiastica. L'accento che si fa al Pontefice è direi quasi *en passant*; lo si indica come il capo di questa gerarchia nel momento in cui si polemizza con alcune manifestazioni di questa molteplice gerarchia la quale, nella sua complessità, qualche volta oltre i compiti religiosi può anche assumerne dei politici. Per cui, l'accento fatto al Sommo Pontefice, senza nessuna specificazione di attività elettorali svolte da questa personalità ecclesiastica, è un accenno che non lo può coinvolgere in una polemica offensiva,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

perché si limita ad indicarlo quale capo della gerarchia stessa, e nulla più. Perché tutta la parte dell'articolo, dove si polemizza contro le attività elettorali svolte da sacerdoti durante la passata campagna elettorale, non tocca per niente il capo della cristianità. È una polemica che, per aspra che sia, trova giustificazione nel particolare momento che l'ha ispirata.

Si tratta di un articolo scritto e pubblicato subito dopo le elezioni politiche, che si erano combattute con tanta asprezza. Era perciò spiegabile una critica siffatta ed io vi consento. Non ho creduto anzi di fare accenno, nella mia relazione, ad offese alla religione, perché non mi è parso di ravvisarle. Una polemica nei confronti di coloro che abusano della loro qualità di religiosi, come taluni sacerdoti secondo l'articolo hanno fatto, non è una polemica antireligiosa, e quindi non è il caso di parlare di vilipendio alla religione.

Quindi, riassumendo, sono convinto che non si possa seriamente sostenere che siano state rivolte offese al Sommo Pontefice perché l'accenno è solo fatto a chi sta al vertice della gerarchia. Ma la parte veramente polemica non è diretta contro il capo della cristianità, ma si rivolge a coloro che partecipando alla lotta elettorale hanno abusato della loro qualità di religiosi.

Questa, onorevoli colleghi, è la mia convinzione e perciò logica e conseguente è stata la mia istanza che non si dovesse concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Montagnana.

Non voglio entrare nella parte più accesa della polemica politico-religiosa che si è ridestata in quest'aula per non rinfocolare contrasti di opinioni e di ideologie; vorrei piuttosto che le mie fossero parole di serenità e di obiettività.

Non so, onorevoli colleghi, se sia riuscito in questo intento: certamente era un'aspirazione dell'animo mio.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, do atto anzitutto, anche se non ne ha bisogno, all'onorevole relatore di minoranza dell'assoluta serenità che egli ha portato nella discussione sia in Commissione sia in aula, come del resto è tradizione sua.

A nome della maggioranza ho scritto una relazione che giunge a conclusioni opposte. La Camera vedrà se accoglierle o respingerle dopo

avere ascoltato i vari interventi. Mi rincresce solo che alcuni di questi interventi non siano sereni. Si dice che la mia relazione non lo sia. La mia relazione non è, come mio costume, lunga, non ha parentela con gli interventi dell'onorevole Capalozza oltre che per saggezza anche come chilometraggio; ma è esplicita e non dice ciò che da qualcuno ha ritenuto di farle dire.

Se dovessi rispondere ad una serie di battute di natura personale che l'onorevole Assennato anche altre volte mi ha lanciato con un certo spirito (del quale lo ringrazio perché mi ha tenuto allegro), aggiungerei soltanto che non arrechi ingiuria ai frati domenicani dando a me questo titolo di « laico frate domenicano », altrimenti i frati saranno costretti a dare querela a lui. Sarebbe come se io, rivolgendomi a lui, dicessi: grattando grattando non il deputato, ma l'avvocato viene fuori. Sarei ingeneroso verso tutta la categoria degli avvocati, le pare, onorevole Assennati? (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ora è scritto nella relazione di maggioranza quello che è scritto nel testo dell'articolo. La Camera non dico giudicherà (la Camera non giudica mai nel merito), la Camera dirà se vi sono gli estremi perché si conceda l'autorizzazione a procedere, o meglio, come mille altre volte ho avuto l'onore di sostenere, la Camera dirà se vi siano delle ragioni perché il deputato abbia ad avere quel tale speciale trattamento che ai cittadini qualunque non è fatto.

Quindi, la frase l'ho riportata nella mia relazione, si accusa in quell'articolo il Sommo Pontefice di « intervenire nelle lotte elettorali con mezzi leciti e illeciti, con quelli che la legge permette e con quelli che la legge colpisce, ecc. ».

BORIONI. Non è esatto.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Ora, quando si contestano a una persona dei fatti che sono illeciti, illegali e che costituiscono reato, mi chiedo se ciò sia fare un complimento alla persona o se questo non integri effettivamente l'ipotesi di vilipendio. Io chiedo ad uno qualsiasi dei colleghi di ogni settore se siano lieti, contenti che a loro venga da chicchessia contestato di essere i soggetti attivi di un qualsiasi reato, e se ritengano questa una frase di lode, di apologia, di appoggio al proprio buon nome o se non la ritengano una offesa precisa, a meno che abbiano un diverso concetto del codice penale.

L'onorevole Borioni — al quale pure do atto per la serenità del suo intervento — ha detto che manca la materialità del fatto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

e che manca l'intenzione. Sulla materialità del fatto non posso essere d'accordo con lui e lascio peraltro il giudizio alla magistratura: non è compito né mio né suo. Sull'intenzione non mi pronunzierei mai. Faremmo un processo che non è possibile fare, che non è simpatico a farsi: si potrebbe arrivare a discutere sulla capacità di intendere e di volere di un collega, ed è una cosa che è meglio la Camera non faccia mai.

Si è parlato di eccesso di zelo e di critica politica. Ora, se fosse una critica politica (la Camera ha discusso altre volte su questo tema) non si presenterebbe come una precisa contestazione di reati. Si può ritenere che una frase sia opportuna o meno, si può entrare anche a commentare parole che vengono dal più alto seggio senza scendere ad affermazioni di questo genere. E qui vi è una diversificazione fra critica politica e ipotesi eventuale di reato; quando cioè si scende da un campo di discussione di idee dove si esprime il proprio pensiero con tutto quel patrimonio di educazione che ciascuno di noi dovrebbe avere, e quando invece si passa a contestazioni precise di fatti che fanno parte del codice penale.

Si è detto che io sostengo che la Chiesa ha il diritto di intervenire nella politica. Detta così, la frase non suona bene. Non so se mai qualcuno l'abbia sostenuta in modo così crudo, senza alcun commento, senza una diversa e più chiara interpretazione. Io ho sostenuto e ripeto che è troppo comodo lasciare la religione su un piano diverso, come è stato detto ancora oggi.

Quando la politica costantemente incide nei primi principi e nei più essenziali valori morali e religiosi, pretendere in questa Camera che chi ha il diritto e il dovere di sostenere, di propugnare, di propagandare, di affermare e soprattutto di difendere questi principi che vanno al di là del contingente e si fissano nell'eterno, pretendere che costoro tacciano quando gli altri usano fare la politica con delle affermazioni che a volte è nel loro diritto di fare, e a volte vanno al di là di quello che sarebbe il loro diritto di fare, e attaccano, criticano o diversamente interpretano principi che sono non solo morali ma tipicamente religiosi, dogmatici, o teologici, è pretendere una cosa che non può essere scritta in costituzione alcuna, in nessuna legge, perché è contro la sostanza stessa del diritto. (*Applausi al centro e a destra*).

Ora, questo è diritto della Chiesa, ma questo, onorevoli colleghi, è anche dovere della Chiesa. Ed è un dovere della Chiesa

che fa parte della difesa, prima che dei principi cristiani, dei principi, umani che sono universali, e che in ogni uomo dovrebbero trovare una risposta ed una eco adeguata.

BOTTONELLI. Vada a dirlo in sacrestia! (*Proteste al centro e a destra*).

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Non c'è bisogno che vada in sacrestia a dirlo: lo dico qui. (*Commenti all'estrema sinistra*). E allora, egregio collega, mi costringe a dire un'altra cosa: da quando esiste in Italia la libertà, come ella è libero di dire qui dentro che non crede, lasci agli altri di dire qua dentro che credono e come credono (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*), e si ricordi che ella è libero, in questa patria, di dire che non crede, solo perché al Governo non ci sono i suoi amici, altrimenti non potrebbe dirlo. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

INVERNIZZI GAETANO. Ella l'ha trasformata in una sacrestia, la Camera!... (*Proteste al centro e a destra*).

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Non faccia interruzioni inutili. Mi costringe a dire, onorevole collega, richiamandomi ad una frase dell'onorevole Assennato (che non è molto consono al suo cognome, che è un invito costante... ma che non ha risposta), il quale diceva che vogliamo trasformare la Camera in una sacra congregazione dell'indice, mi costringe a dire che basterebbe la presenza dell'onorevole Assennato in questa congregazione per toglierle il « sacro » e farla diventare la congregazione dell'alluce! (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

Dirò, a conclusione, che si vuole, per altra via, limitare o impedire l'attuazione di questo diritto, la esecuzione di questo dovere da parte della Chiesa, da parte dei ministri del culto e di chi è al sommo di questa gerarchia. Ed allora non rispondiamo soltanto noi e neppure io, poverissimo uomo, che non ho alcun titolo per rispondere. Ma ai tentativi di negare, attraverso argomentazioni pseudo-giuridiche, questi diritti e questi doveri, la Chiesa e i suoi ministri hanno risposto da sempre, accettando...

LACONI. Siete voi che negate il diritto di critica, non noi. Voi volete imbavagliare la gente! (*Proteste al centro e a destra*).

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. A questi tentativi, la Chiesa e i suoi ministri hanno risposto da sempre, accettando persecuzioni, sofferenze, martirio, senza cedere mai... (*Applausi al centro e a destra — In-*

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

terruzioni all'estrema sinistra). I ministri della Chiesa sono abituati anche a sacrificarsi per tutti e non si aspettano certo da loro, o da chiunque, ringraziamenti di alcun genere.

Per queste ragioni, a nome della maggioranza della Commissione, chiedo che la Camera voti in favore della concessione della autorizzazione a procedere. (*Applausi al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

ASSENNATO. Chiedo di parlare per replicare all'onorevole Scalfaro.

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, il regolamento non consente di parlare più di una volta nella stessa discussione.

ASSENNATO. Signor Presidente, l'onorevole Scalfaro si duole, ed a ragione, che io l'abbia paragonato ad un frate domenicano. Ora, debbo aggiungere che ho compiuto una grave omissione; avrei dovuto scorgere in lui il magistrato: non l'ho fatto, per non offendere il corpo giudiziario.

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, questa non è neppure una dichiarazione di voto. La richiamo all'ordine.

Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere contro il deputato Montagnana, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(*Non è approvata*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa. (*Proteste all'estrema sinistra*).

La quinta domanda è contro il deputato Spallone; per il reato di cui agli articoli 61, 81 e 595 del codice penale (*diffamazione continuata e aggravata*).

La Giunta ha presentato due relazioni, una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

BORIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIONI. Mi permetto di chiedere all'onorevole Scalfaro ed ai colleghi: se, discutendosi questa autorizzazione a procedere, risultasse chiaro che il reato non sussiste e che l'azione penale si è iniziata nella specie con una querela posta in essere da un avversario politico al termine di un'accesa polemica elettorale, tutto ciò potrebbe eventualmente pesare per il diniego dell'autorizzazione a procedere?

Il caso del collega Spallone non è chiarissimo come quello del collega Montagnana

(che però ai colleghi della maggioranza è apparso oscuro), ma tuttavia è sufficientemente chiaro.

Espongo i fatti. Nel corso dell'ultima campagna elettorale si sono trovati di fronte in discorsi polemici due esponenti della regione abruzzese: gli onorevoli Spataro e Spallone. Nel clima acceso della campagna elettorale, argomenti furono usati da una parte contro l'altra. In una certa occasione il collega Spallone ebbe a dire delle cose che interessavano personalmente l'onorevole Spataro. Questi, male informato (perché gli fu riferito che l'onorevole Spallone lo aveva accusato di aver accumulato illecitamente milioni con i quali aveva acquistato delle proprietà in Argentina), ritenne, e giustamente ritenne, di non dover nemmeno chiedere chiarimenti al suo avversario e contraddittore, e sparse querela con la più ampia facoltà di prova.

Senonché, instaurato il procedimento penale, noi ci troviamo oggi di fronte ad un processo di cui l'ultimo atto è la domanda di autorizzazione a procedere contro il collega Spallone. Ma fa anche parte del processo, e ne è parte essenziale, l'intestazione in rubrica, che dice esattamente: « Imputazione dell'articolo 595 del codice penale per avere esso, onorevole Spallone, affermato che l'onorevole Spataro aveva illecitamente accumulato milioni che poi ha impiegato per acquistare vaste tenute in Argentina ».

Dovremo pur sapere di che cosa si tratta prima di decidere, sia pure sommariamente. L'istruttoria è completa, voluminosa: tutti i testi sentiti, dal maresciallo dei carabinieri agli amici personali di Spataro, hanno escluso che l'onorevole Spallone abbia affermato che il collega Spataro aveva accumulato milioni illecitamente. Il fatto diffamante poteva essere costituito solo dall'accusa dell'illecito accumulo di milioni, perché non è diffamante l'altra affermazione, di aver acquistato l'onorevole Spataro delle tenute in Argentina... (*Interruzione del deputato Rocchetti*).

La querela è stata presentata dall'onorevole Spataro per l'accusa — sono le parole usate dallo stesso collega Spataro — dell'illecito accumulo di milioni. Manca, quindi, nella specie un minimo di materialità, un minimo di serietà per l'ipotesi diffamante.

Mi sembra che questo non possa essere trascurato dai colleghi nel momento in cui decidono se si deve o no concedere l'autorizzazione. Perché la verità è che l'azione penale è strettamente legata al clima surri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

scaldato della campagna elettorale; è strettamente connessa con l'azione e l'iniziativa politica del deputato Spallone; ha il carattere di una rivalse a carattere oggettivamente se non intenzionalmente persecutorio del competitore diretto, dell'avversario politico diretto, dell'emulo politico *in loco*: dell'onorevole Spallone.

È una questione di costume e di lealtà politica quella che io pongo ai colleghi. In questa situazione, dati i caratteri della specie, dati i risultati evidentissimi che si esprimono da tutte le carte del processo, dato che la querela è evidente frutto di una imperfetta informazione dell'onorevole Spataro e quindi la conseguenza di uno stato d'animo risentito per le competizioni politiche testè concluse o allora in atto — non ricordo la data della querela — è chiaro che, per lo meno in via prudenziale, la Camera debba in questo caso considerare come doveroso il diniego della autorizzazione a procedere.

In caso contrario, io ritengo — e lo dico con profonda mestizia — che in relazione all'esercizio di un potere delicatissimo, quale è quello relativo alla concedibilità o meno dell'autorizzazione a procedere, sulle nostre delibere si andrebbe a far incidere quella faziosità che nessuno di noi e nessuno di voi — io ritengo — è disposto a confessare. (*Applausi all'estrema sinistra*).

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Ho chiesto di parlare su questa autorizzazione a procedere — della quale non ero a conoscenza, perché fino a poco tempo fa non era ancora giunta a questi uffici, malgrado i fatti fossero avvenuti da tempo — perché debbo esprimere la mia meraviglia veramente profonda che la questione sia stata portata qui in questi termini.

Ho avuto modo di conoscere da vicino una causa precedente, del tutto simile, causa della quale è a conoscenza anche l'onorevole Rocchetti. Dalla causa cui mi riferisco si evince una considerazione: che l'onorevole Spataro ha preso l'abitudine di fare querele. Prima ha querelato il segretario della camera del lavoro di Pescara — ed è il processo a cui mi riferivo poc'anzi — poi ha querelato il deputato comunista del medesimo luogo, onorevole Spallone, per la medesima circostanza.

Eppure, il processo già svolto, e del quale — ripeto — l'onorevole Rocchetti è a perfetta conoscenza, dovrebbe aver tolto all'onorevole Spataro la velleità di portare in tribunale e in Parlamento la discussione

su certe cose: e ciò sia per le vicende di quel giudizio, sia per gli accertamenti che furono raggiunti con la sentenza del tribunale di Pescara.

In quel giudizio, l'onorevole Spallone fu chiamato a deporre come testimone. L'onorevole Spallone depose sulle fonti delle informazioni che egli aveva avuto e la sua testimonianza non fu impugnata di falso; anzi, su di essa fu fondato il giudizio. Il che deve far ritenere assolutamente esclusa qualsiasi ipotesi dolosa nell'onorevole Spallone medesimo, per cui non si vede come oggi la Camera possa autorizzare un giudizio contro l'onorevole Spallone, dopo che un giudizio simile si è già concluso. È chiaro che allora si trattò di vicenda politica; ancor più chiaro lo è adesso. Allora in sede giudiziaria era accusato uno che avrebbe ripetuto ciò che l'onorevole Spallone aveva detto nel comizio per cui ora lo stesso onorevole Spallone è accusato. Il nostro collega aveva ricordato parole giuste o non giuste, che sono state dette in quest'aula, accuse, fondate e infondate, che in questa aula sono state mosse all'onorevole Spataro: e nel riferire ciò che avviene nell'aula della Camera dei deputati non ci sono certo estremi di reato.

Inoltre l'onorevole Spallone avrebbe riferito che gli era stato detto di queste proprietà argentine. E qui l'onorevole Rocchetti poco fa interrompeva, chiedendo come furono guadagnate; ma in quel processo medesimo fu raggiunta la prova non contestata che l'onorevole Spataro (di ciò tra l'altro non gli si fa addebito) oggi non vive nelle condizioni nelle quali visse sotto il fascismo. (*Interruzione del deputato Rocchetti*).

CLERICI. Ha l'appartamento che ha sempre avuto.

LUZZATTO. Anzi mi ricordo che in quella discussione fu osservato come sia un merito dell'onorevole Spataro di essere vissuto sotto il fascismo, lui antifascista, in condizioni assai penose, che gli sono titolo di onore e che giustamente oggi più non sussistono.

ROCCHETTI. Come non sussistono per lei.

LUZZATTO. Fu detto che aveva proprietà o certamente interessi in Argentina; fu provato che aveva compiuto un viaggio in Argentina.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È andato a salutare suo figlio.

ROCCHETTI. Ma perché viene a raccontare queste cose?

SAMPIETRO UMBERTO. Non si può più andare a trovare i figli?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

LUZZATTO. Fu provato che ha dei parenti colà. E tutto questo non era stato detto dall'onorevole Spallone per accusarlo di illeciti affari o di speculazioni, ma per contrapporsi ad una frase che in precedente comizio dall'onorevole Spataro o da persona del suo partito era stata detta circa lo spirito di patria e l'attaccamento alla patria. L'onorevole Spallone in polemica elettorale diceva: dicono a noi comunisti di non essere attaccati all'Italia... Ma loro preferiscono svolgere i loro interessi in un paese straniero. Questa è la questione: questione di natura politica e non ancora di speculazioni lecite o illecite.

Debbo quindi esprimere la mia meraviglia che si proponga di concedere una autorizzazione a procedere siffatta, e debbo dire soltanto la mia meraviglia, perché, se volete un altro processo come quello che già si è svolto e che l'onorevole Rocchetti ricorda, faccia pure l'onorevole Spataro: non ne uscirà troppo bene.

ROCCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI. Non avrei mai creduto che questa sera intorno a questo semplice episodio circoscritto da alcune parole diffamatorie pronunziate da un deputato e dalla offerta della prova della verità da parte del diffamato, si dovesse accendere in quest'aula una polemica di questo genere, e, al riparo della immunità parlamentare, riferire in modo alterato fatti che si sono svolti assai diversamente da come il collega Luzzatto li ha presentati.

A Pescara c'è stato un processo a carico del segretario della camera del lavoro, il quale non aveva fatto che ripetere, così come altri appartenenti al partito comunista, cose dette dal collega Spallone. Era stato il collega Spallone che durante la campagna elettorale amministrativa del 1951 aveva pronunciato a carico dell'onorevole Spataro le frasi già riferite, e che alcuni attivisti del suo partito, ispirandosi a lui, erano andati poi ripetendo in vari comizi.

Ora, per uno di questi episodi, vi è stato un processo a carico di uno di questi attivisti, il segretario della camera del lavoro di Pescara, accusato appunto di aver ripetuto le parole dell'onorevole Spallone. Questi, a sua volta, citato come testimone, non ha negato le frasi attribuitegli e la conseguenza è stata che il segretario della camera del lavoro di Pescara ha avuto una condanna per diffamazione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

La misura della pena non interessa, perché all'onorevole Spataro non importa se il diffa-

matore sia punito ed a quanto: egli invoca semplicemente quelle riparazioni cui ha diritto, chiedendo che si provi davanti ai giudici una affermazione diffamatoria che lo colpisce. L'onorevole Spataro è l'uomo che tutti conosciamo, che sotto il fascismo ha sofferto quello che è pure noto, e che siede oggi degnamente al banco del Governo; e quando si afferma che egli si è procacciato milioni con i quali ha comprato delle terre in Argentina, è evidente che egli ha il diritto di pretendere che una simile affermazione venga provata. E se voi, colleghi dell'estrema sinistra, non sentite il bisogno di offrire queste prove, la vergogna è vostra e non di chi voi accusate. (*Applausi al centro e a destra*).

Io ripeto, non sarei intervenuto in questo dibattito, se esso si fosse svolto nei limiti dettati dall'entità dell'episodio, e la concessione della autorizzazione a procedere fosse intervenuta, come è prassi, senza discutere, data l'offerta della prova della verità e non fosse stato tirato in ballo quel processo di Pescara che, ripeto, si è concluso con una giusta condanna perfettamente riparatrice dell'onorabilità del collega Spataro.

Quanto alle fonti di informazioni cui ha accennato l'onorevole Luzzatto, e che, a suo dire, proverebbero i fatti riferiti va ricordato che si tratta del giornale fascista che si pubblica in Argentina e che, annunciando l'arrivo dell'onorevole Spataro, faceva delle insinuazioni sulle ragioni del suo viaggio in quel paese. Onorevole Luzzatto, gliel'è regalo queste fonti di informazioni! Vedo anche con piacere che i colleghi dell'estrema sinistra, pur di colpire un avversario politico, non indugiano ad affondare le mani nel fango del fascismo! (*Applausi al centro e a destra*).

Noi ci troviamo dunque in presenza di una frase scultoreamente diffamatoria: si dice, infatti, che un ministro dello Stato, che durante il fascismo e quindi fino a dieci anni fa, ha immeritatamente sofferto privazioni e vissuto una vita oscura, ha ora accumulato ricchezze favolose. Poiché nessuno, in questo o in altri paesi può accumulare rapidamente delle notevoli ricchezze senza ricorrere ad illeciti, nel caso specifico senza usare del Ministero per scopi non confessabili, è evidente che la frase costituisce un'aperta diffamazione ed altrettanto evidente è il diritto dell'onorevole Spataro di esigere una prova a tutela della sua dignità e onorabilità. Io perciò sono convinto che nessuno dei colleghi, anche dell'estrema sinistra, vorrà questa sera negare la richiesta autorizzazione a procedere. (*Applausi al centro e a destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò solo due parole per integrare e per mettere a punto la mia relazione scritta. Ho detto, a nome della minoranza della Commissione, essere evidente che si tratta di un fatto politico. Le parole attribuite al collega Spallone, infatti, si inquadrano nella polemica allora vivacissima in Parlamento e nella stampa, occasionata dalle note accuse formulate anche in quest'aula dall'onorevole Viola. La messa a punto e, se preferite, la rettifica, va fatta perché, in verità, come ha giustamente riferito poc'anzi il collega Borioni, come risulta dalle tavole processuali e come, del resto, è ammesso implicitamente puranche dalla relazione di maggioranza, non è risultato in alcun modo dall'esperita istruttoria che l'onorevole Spallone abbia attribuito all'onorevole Spataro un accumulo illecito di milioni.

La domanda di autorizzazione a procedere parla — molto inesattamente — di diffamazione consistente nella affermazione che l'onorevole Spataro abbia illecitamente accumulato milioni ed abbia così acquistato vaste tenute in Argentina, ad amministrare le quali ha inviato il figlio ed il genero. Dicevo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che già nella relazione di maggioranza, che è dovuta all'onestà dell'onorevole Salvatore, il richiamo all'illecito è scomparso; vi si parla puramente e semplicemente dell'attribuzione all'onorevole Spataro « di essere riuscito ad accumulare milioni con cui si sarebbe premurato di acquistare vaste tenute in Argentina, affidandone l'amministrazione al figlio ed al genero ».

Questo è il punto. Tutta la drammatizzazione che è stata portata qui dall'onorevole Rocchetti, non ha, a mio avviso, ragione di essere. Un cittadino, qualunque esso sia, si chiami pure Spataro, sia pure ministro, non può pretendere di trasformare in reato quello che reato non è: e indubbiamente può costituire, sì, reato il dire che taluno abbia illecitamente acquistato delle terre, ma non può costituire reato il dire soltanto che taluno le terre abbia acquistato.

Voletе dimenticare, onorevoli colleghi, che il fondamento della civiltà occidentale ed « atlantica » è la morale americana della libertà di impresa, della libertà di guadagno? È assai strano che mentre, da un lato, si assume il liberismo economico a propria divisa

e a divisa della vita nazionale, ci si mostri offesi, dall'altro, se taluno afferma (che il fatto sia vero o non sia vero, questo non conta sotto il profilo giuridico-penale) che abbia esso Spataro, o chicchessia, fatto degli acquisti di terra.

E l'onorevole Luzzatto ha posto bene in rilievo che si tratta di polemica di carattere tipicamente politico.

E lo è, preciso, sotto due aspetti. Il primo aspetto, come bene ha detto l'onorevole Luzzatto, è il seguente: si era in periodo elettorale e i nostri compagni, i nostri militanti venivano, come pure è d'uso, accusati di essere degli antipatrioti, al che si rispondeva, in ritorsione, che i dirigenti democristiani investivano all'estero il loro denaro.

Ora, io non vedo perché debba essere offensivo affermare che l'onorevole Spataro, ligio alla morale della libertà dell'impresa, abbia fatto degli acquisti di terre in Argentina, (anche se non fosse vero) e non sia, invece, offensivo l'affermare che i comunisti sono contrari all'idea di patria, che essi sono degli antinazionali (ed è certo che non lo sono).

Ed aggiungo l'altro aspetto della politicità a quello che è stato recato dall'onorevole Luzzatto, aspetto che attiene all'atmosfera elettorale. Noi non dobbiamo dimenticare che i comizi del collega Spallone avvenivano dinanzi a popolani, a contadini, a lavoratori in genere. È naturale, è logico che, parlando a coloro cui si chiede il voto, vengano posti in rilievo anche quelle che sono le condizioni economiche dei singoli candidati, dirigenti, propagandisti avversari. Va da sé che, allorché si parla al contadino povero, all'operaio magari disoccupato, all'impiegato cui si nega l'aumento di stipendio, venga fatto di dire: tenete conto che coloro che vi chiedono la vostra fiducia, che i dirigenti, i propagandisti della democrazia cristiana, sono ricchi, sono dei capitalisti, sono dei milionari, hanno acquistato delle terre in Argentina!

Voi non potete negare che si tratta di una tipica polemica politica. E, se si tratta di una tipica polemica politica, la quale in nessun caso e per nessun verso può essere classificata in un titolo di reato, in un *nomen iuris* di reato, voi dovete negare quest'autorizzazione a procedere.

Dovete negarla per l'assenza del *fumus boni iuris*, dovete, in ogni caso, negarla per la politica del fatto.

Ho terminato, signor Presidente. Mi si consenta semplicemente di correggere un errore del proto: nella mia relazione scritta si legge

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

casum iuris, quando si doveva, evidentemente, leggere *nomen iuris*.

SALVATORE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore di maggioranza chiedente la concessione dell'autorizzazione a procedere, ringrazio sentitissimamente, dal profondo del cuore, l'onorevole Luzzatto del suo intervento; perché si deve all'intervento dell'onorevole Luzzatto se qui si è potuta chiarire tutta una situazione, dalla quale emerge il contenuto calunnioso e diffamatorio delle accuse delle quali si è fatto eco l'onorevole Spallone.

Senza entrare nel merito, perché ritengo che non sia di competenza della Camera dei deputati discutere o anticipare una discussione che deve esser fatta in altro luogo e da altri uomini a tal uopo preposti, rilevo soltanto che la sottigliezza e — direi — la sofferenza interiore dell'onorevole Capalozza non possono allontanare la convinzione in tutti, dentro e fuori di quest'aula, che l'attribuire ad un uomo politico, vissuto in onesta povertà di vita, l'attribuire, dico, ad un parlamentare l'acquisto di abbondanti, di larghe, di lussureggianti tenute in terra straniera, non costituisca, in confronto al corpo elettorale ed al paese, materia di diffamazione.

L'onorevole Capalozza voleva questi acquisti incuneare comunque nella concezione lecita, perché ancora liberista dell'attuale ordinamento di vita; ma, evidentemente, egli non partiva, o si allontanava, dal presupposto che acquisti di questo genere, che per altro non sono stati fatti, se fossero stati fatti, avrebbero evidentemente dovuto denunciare una origine o una giustificazione deplorabile e condannevole in un uomo politico.

Ma vorrei agganciarvi ad alcune affermazioni del collega onorevole Borioni, che dice essersi trattato, nella specie, di accensione di polemica politica, giustificabile in periodi di violenze comiziali. Sì, onorevole collega — e l'ho rilevato nella mia relazione — questo episodio riferibile all'onorevole Spallone (non mi preoccupo di quello del segretario della camera del lavoro o di altri di cui si è occupato l'onorevole Luzzatto) si è svolto in periodo elettorale, in periodo di accensione di animi. Ma io (sarò forse un solitario o un sognatore da angolo di salotto) amerei vedere che per lo meno gli uomini rivestiti di responsabilità, quale è quella del mandato politico, accedessero alla polemica elettorale

con sistemi che non siano ignominiosi e vituperevoli per tutte le parti. (*Applausi al centro e a destra*). Questo maggiormente deploro nell'atteggiamento e nella condotta dell'onorevole Spallone. (*Interruzione del deputato Gullo*). Onorevole Gullo, se da una parte e dall'altra non cerchiamo di elevare il tono di quello che deve essere il contrasto elettorale, di quello che deve essere la polemica politica quando viene fatta da uomini che sono qualificati e che devono tenere alla loro qualificazione, allora, credete pure, noi offenderemo in una notte che sarà luttuosa per il popolo italiano e che sarà l'ultima delle vergogne a cui la nostra generazione, che va declinando, avrà potuto assistere.

Quindi, deploro maggiormente che questa modalità di lotta elettorale, che questa accensione avvenga da uomini i quali hanno la responsabilità di essere stati chiamati ad un altissimo compito quale è quello di rappresentante politico. E se io ho concluso chiedendo l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Spallone, è appunto perché, di fronte all'ampia ammissione alle prove fatte dal querelante Spataro, l'onorevole Spallone possa nella parola dei suoi giudici riuscire ad affermare di avere dinanzi al popolo detto cosa che risponda alla verità. E per questo che io insisto nella conclusione che l'Assemblea conceda l'autorizzazione richiesta. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(*Non è approvata*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa.

La sesta domanda è contro il deputato Bonfantini, per il reato di cui all'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*emissione di assegni bancari a vuoto*) (Doc. II, n. 437).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La settima è contro il deputato Consiglio, per il reato di cui all'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*emissione di assegni bancari a vuoto*) (Doc. II, n. 438).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'ottava è contro il deputato Amadei, per la contravvenzione di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*per aver preso la parola in un comizio non autorizzato* (Doc. II, n. 442).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

È così esaurito l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Saggin:

« Contributo straordinario per l'esercizio 1952-53 di lire 30.000.000 a favore dell'Ente fiera campionaria internazionale di Padova ». (3173).

L'onorevole Saggin ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SAGGIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo pregare la Camera di voler prendere in considerazione questa proposta, tenendo presente che è la prima volta che l'ente fiera campionaria internazionale di Padova chiede del denaro pubblico; e devo anche giustificare questa richiesta dicendo che, effettivamente, la gestione di questo ente, grazie alla saggezza degli amministratori, è stata sempre attiva. Se domanda del denaro, lo chiede esclusivamente per poter terminare la costruzione di immobili che sono e rimangono di proprietà del comune di Padova. D'altra parte, la somma richiesta non è eccessivamente elevata. Nello stesso tempo io posso affermare che proprio l'onorevole ministro del tesoro ci ha insegnato la via per domandare questa cifra, in quanto egli stesso si è convinto della necessità della richiesta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Saggin.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951 (2742);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 (2743);

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950 (2807);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952 (2769);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (2780);

Esecuzione dell'Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna concluso a Roma il 31 maggio 1949 (2805).

Se non vi sono obiezioni, la votazione dei sei disegni di legge avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Comunico il risultato della votazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951 » (*Approvato dal Senato*) (2742):

Presenti	343
Votanti	284
Astenuti	59
Maggioranza	143
Voti favorevoli	242
Voti contrari	42

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 » (*Approvato dal Senato*) (2743):

Presenti	343
Votanti	284
Astenuti	59
Maggioranza	143
Voti favorevoli	246
Voti contrari	38

(*La Camera approva*).

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950 » (*Approvato dal Senato*) (2807):

Presenti	343
Votanti	284
Astenuti	59
Maggioranza	143
Voti favorevoli	243
Voti contrari	41

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952 » (2769):

Presenti	343
Votanti	284
Astenuti	59
Maggioranza	143
Voti favorevoli	244
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 » (2780):

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	243
Voti contrari	100

(*La Camera approva*).

« Esecuzione dell'Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna concluso a Roma il 31 maggio 1949 » (*Approvato dal Senato*) (2805):

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	246
Voti contrari	97

(*La Camera approva*).

Avverto che la seduta notturna avrà inizio alle 21,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambri-
co — Ambrosini — Amicone — Angelini —
Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata
— Arcaini — Armosino — Audisio — Avan-
zini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Bal-
duzzi — Barbina — Bartole — Basile — Ba-
varo — Bellato — Bellucci — Bennani — Ber-
nardinetti — Bersani — Bertazzoni — Berti
Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Gio-
vanni — Bertola — Bettiol Francesco — Bian-
chini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi
— Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini —
Bolla — Bonomi — Borellini Gina — Borioni
— Bottonelli — Bovetti — Breganze — Buc-
ciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calan-
drone — Calasso Giuseppe — Calcagno —
Calosso Umberto — Camposarcuno — Capac-
chione — Capalozza — Cappugi — Cara —
Carcatera — Carignani — Caronia Giuseppe
— Caroniti Filadelfo — Carratelli — Casoni
— Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli
Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli —
Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cec-
chini Lina — Ceravolo — Cessi — Chatrian
— Chiaramello — Chiarini — Chini Coccoi
Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Cle-
rici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

litto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotellessa — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Mauro — Driussi — Ducci.

Ebner.

Fabriani — Facchin — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabriel — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gabriele.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Lecciso — Lenza — Leoni Giuseppe — Liguori — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Carlo — Maxia — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Mordaca — Murgia — Musini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negri — Nicoletto — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Pagliuca — Palenzona — Paolucci — Pelosi — Perlingieri — Pesenti Antonio — Petrone — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Roselli — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sallis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Socca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Tarozzi — Terranova Corrado — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Si sono astenuti (per i disegni di legge nn. 2742, 2743, 2769 e 2807):

Angelucci Mario — Audisio.

Bernieri — Bettiol Francesco Giorgio — Bigiandi — Bogoni — Borellini Gina — Bottonelli — Buzzelli.

Calandrone — Calasso Giuseppe — Capalozza — Cavallari — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Coppi Ilia — Corbi — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — Diaz Laura.

Floreanini Della Porta Gisella.

Gallico Spano Nadia — Geraci — Giolitti — Grifone — Gullo.

Jacoponi.

Lombardi Carlo — Lopardi — Lozza — Luzzatto.

Maglietta — Marcellino Colombi Nella — Martuscelli — Miceli — Minella Angiola — Montagnana — Montelatici.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Natali Ada — Natta — Nicoletto.
Pollastrini Elettra.
Ricci Giuseppe — Roasio.
Saccenti — Sacchetti — Semeraro Santo
— Serbandini — Spallone — Stuani — Su-
raci.

Tarozzi — Torretta — Turchi Giulio.
Vecchio Vaia Stella — Venegoni.
Walter.

Sono in congedo per motivi di famiglia:

Bertinelli — Borsellino.
Fadda.
Lazzati.
Manzini.
Petrucci.
Storchi.

Per motivi di salute:

Alicata.
Bontade Margherita.

Coccia.
Guerrieri Filippo.
Marzi.
Viale.

Per ufficio pubblico:

Benvenuti.
Gui.
Montini — Moro Francesco.
Pignatelli.

La seduta termina alle 20,25.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI